

DCLXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo	27084	Proposta di legge (Svolgimento):	
Disegni di legge:		TROISI ed altri: Provvedimenti per il	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in</i>		completamento dell'ospedale poli-	
<i>sede legislativa)</i>	27084	clinico di Bari. (1671)	27090
<i>(Presentazione)</i>	27090	PRESIDENTE	27090
Disegno di legge e proposta di legge co-		TROISI	27090
stituzionale (Seguito della discussione):		PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> .	27091
Norme sulla costituzione e sul funzio-		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	27119
namento della Corte costituzionale.		Interrogazioni (Svolgimento):	
(469);		PRESIDENTE	27085
LEONE ed altri: Integrazione delle nor-		MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>	
me della Costituzione concernenti		<i>Presidenza del Consiglio</i>	27085
la Corte costituzionale. (1292) . . .	27092	TREMELLONI	27085
PRESIDENTE 27092, 27096, 27100, 27102,		BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
27104, 27109, 27111, 27117, 27118		<i>l'interno</i>	27086, 27088
TESAURO, <i>Relatore</i> 27092, 27093, 27096, 27098,		PALENZONA	27087
27099, 27101, 27102, 27103, 27104, 27106,		D'AMICO	27088
27107, 27108, 27110, 27112, 27115, 27116,		TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
27117, 27118, 27119		<i>giustizia</i>	27089
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 27092,		PAOLUCCI	27089
27093, 27096, 27097, 27099, 27100, 27103,		Sostituzione di un deputato	27092
27105, 27108, 27109, 27110, 27111, 27112,		Verifica di poteri	27092
27117, 27118, 27119		Votazione segreta dei disegni di legge:	
COLITTO	27093, 27097, 27106,	Variazioni allo stato di previsione della	
FUMAGALLI	27095, 27117	entrata, a quelli della spesa di vari	
COSTA 27096, 27098, 27099, 27102, 27112,		Ministeri ed al bilancio dell'Azienda	
27113, 27115, 27116		nazionale autonoma delle strade sta-	
TARGETTI	27099, 27102, 27107, 27117	tali per l'esercizio finanziario 1950-51	
LUCIFREDI	27100, 27101, 27105, 27109	(primo provvedimento) (1739) ;	
RESTA 27102, 27105, 27106, 27107, 27110,		Approvazione ed esecuzione dei seguenti	
27118, 27119,		Accordi conclusi a Roma, fra l'Ita-	
CODACCI PISANELLI 27105, 27109, 27117, 27118		lia e la Grecia, il 31 agosto 1949:	
SAILIS	27111	a) Accordo di collaborazione econo-	
GULLO	27118	mica e di regolamento delle questio-	
AMADEO	27118	ni derivanti dal Trattato di pace	
Proposte di legge :		fra le potenze alleate ed associate e	
<i>(Annunzio)</i>	27084	l'Italia; b) Protocollo di firma;	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni</i>		c) Scambi di note. (1308) .	27092, 27093,
<i>in sede legislativa)</i>	27084		
<i>(Rinvio di svolgimento)</i>	27090		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

PAJETTA GIULIANO. Noi vogliamo che da questi banchi si levi il saluto e l'augurio dei democratici italiani per il popolo di Barcellona e per tutto il popolo spagnolo, che lotta per la libertà. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

SCOTTI FRANCESCO. Viva la Spagna! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*). Ritirate il nostro ambasciatore da Madrid!

AUDISIO. Il Governo ritiri l'ambasciatore da Madrid!

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Bersani.

(È concesso).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (interni):

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1345-B);

Martino Gaetano ed altri: « Revoca del sindaco, della giunta o di assessori comunali » (1842) (con modificazioni);

« Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra » (1824):

dalla IV Commissione (finanze e tesoro):

« Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio » (modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1723-B);

dalla VI Commissione (istruzione):

senatori Macrelli ed altri: « Contributo dello Stato per il completamento dell'Edizione

nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini » (approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1247) (con modificazioni);

Fascetti ed altri: « Istituzione in Pisa della « Domus Mazziniana » (1383) (con modificazioni);

Pierantozzi ed altri: « Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado » (1779) (con modificazioni);

dalla XI Commissione (lavoro):

« Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari » (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1833);

VENEGONI ed altri: « Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri » (1831) (con modificazioni);

« Assegnazione di lire 350 milioni all'Istituto superiore di sanità per il completamento dello stabilimento per la produzione della penicillina » (approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1855);

« Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1832).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato Bianchini Laura:

« Ricostituzione del comune di Azzano Mella, in provincia di Brescia » (1897);

« Ricostituzione del comune di Caino, in provincia di Brescia » (1898).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla competente Commissione permanente, in sede legislativa.

Altra proposta di legge è stata presentata dai deputati Carron, Guerrieri Filippo, Cuttitta, Tanasco, Marzarotto, Codacci Pisanelli, Geuna, Fadda, Bettinotti, Murgia, Valandro, Gigliola, Cavalli, Meda, Cecconi, Pagliuca, Bosco Lucarelli, Vocino e Baresi:

« Provvedimenti a favore degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, esuli dai territori metropolitani e coloniali ceduti per effetto del Trattato di pace » (1899).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Tremelloni, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere quando saranno iniziati e compiuti i censimenti fondamentali (demografico, industriale e commerciale, agricolo), di cui il paese manca da oltre un decennio, e che erano già stati annunziati per il 1949-50-51. Queste rilevazioni appaiono più che mai essenziali, sia per gli organi esecutivi, sia per il legislatore, e la loro ritardata esecuzione causa una fondamentale lacuna nella preparazione e nella discussione dei provvedimenti di politica economica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere.

MARTINO. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Come l'onorevole Tremelloni sa, è all'esame del Parlamento un progetto di legge d'iniziativa governativa sui provvedimenti per l'esecuzione e il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, delle industrie, del commercio e delle attività economiche ausiliarie. Il disegno di legge fissa, al primo articolo, il 4 novembre venturo come data in cui avranno luogo le rilevazioni simultanee in tutti i comuni d'Italia. In particolare, per quanto si riferisce ai censimenti dell'agricoltura e del bestiame, il Presidente del Consiglio ha sollecitato anche recentemente il Ministero del tesoro a riesaminare le decisioni prese in precedenza per ogni possibile favorevole determinazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tremelloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TREMELLONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la sua cortese risposta, che viene superata da quanto ha detto pochi minuti fa l'onorevole Presidente, annunciando che stamane la quarta Commissione finanze e tesoro ha approvato in sede legislativa il disegno di legge relativo al terzo censimento industriale e al nono censimento della popolazione.

Mi dichiarerei soddisfatto, se non volessi sottolineare due appunti: il primo è quello che riguarda la tempestività nelle risposte alle interrogazioni. La mia interrogazione, ad esempio, ha avuto oggi risposta, quando la Camera aveva già deliberato in proposito, mentre era stata presentata qualche mese fa. Ho assistito, alla Camera dei comuni (come probabilmente avrete assistito voi), allo svol-

gimento delle interrogazioni, svolgimento che viene effettuato con la massima rapidità e tempestività. L'istituto della interrogazione è utilissimo, ma quando le risposte siano date tempestivamente. Il secondo rilievo riguarda l'esigenza, da parte dell'esecutivo, di non trascurare quell'azione conoscitiva ed informativa, soprattutto nei confronti del Parlamento, relativa agli aspetti più importanti della vita economica e sociale del paese. Io mi auguro, quindi, che i censimenti non siano un punto di arrivo, ma un punto di partenza, per un'azione più sistematica dal punto di vista informativo e dal punto di vista conoscitivo delle tendenze, dei bisogni, delle esigenze, delle aspirazioni della collettività che noi qui rappresentiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Tremelloni, colgo occasione dai rilievi da lei formulati, per dichiarare che condivido pienamente la sua aspirazione ad un rapido svolgimento delle interrogazioni. Devo però ricordare che tutti i miei sforzi intesi a mantenere in stretti limiti la durata delle risposte alle interrogazioni, e delle repliche, sono riusciti vani. Il numero delle interrogazioni è, purtroppo, tale che, se non si conterrà entro un termine di cinque minuti al massimo la risposta del governo e la replica dell'interrogante, non riusciremo mai ad accelerarne lo svolgimento.

Siamo riusciti, con uno sforzo veramente notevole, a svolgere interrogazioni entro 25 giorni od un mese dalla presentazione. Molto più proficuo sarebbe discutere le interrogazioni a non più di una settimana dalla presentazione. Ma per conseguire questo obiettivo è necessaria la collaborazione di tutti gli onorevoli deputati.

Poiché gli interroganti non sono presenti, sarà data risposta scritta alle seguenti loro interrogazioni:

Sansone, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere se non ritiene più che urgente dare tassative e definitive disposizioni affinché dai bandi di concorso per funzionari dello Stato si ometta la clausola — tuttora in vigore — che concede al ministro di escludere — con potere insindacabile — un concorrente dal concorso stesso. Tale facoltà è contro la Costituzione ed è anche in contrasto con le ampie assicurazioni date il 21 gennaio 1949 dal sottosegretario di Stato Andreotti all'interrogante in sede di detta interrogazione, assicurazioni rimaste lettera morta! ».

Calandrone, Di Mauro e Pino, al ministro dell'interno, « per conoscere: a) le cause che provocarono la esplosione di B e -

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

passo (Catania), avvenuta nei primi giorni del dicembre 1950, durante una festa religiosa; b) se non ritiene opportuno ordinare una severa inchiesta per stabilire le responsabilità dell'esplosione di Belpasso, che ha cagionato la morte di due cittadini e il ferimento di altre tre persone ».

Calandrone, Di Mauro e Pino, al ministro dell'interno, « per sapere se la presenza della flotta nord-americana in un porto italiano sia motivo di proibizione di tenere comizi pubblici, com'è avvenuto diverse volte in Sicilia, e particolarmente ad Augusta dove, nel mese di dicembre 1950, vi sono state altre due proibizioni per quella ragione ».

Farini e Angelucci Mario, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del prefetto di Terni, il quale con provvedimento arbitrario ha sospeso il sindaco di quella città dalle sue funzioni ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Palenzona, Russo e Rossi Paolo, al ministro dell'interno, « per conoscere l'esatta portata del quantitativo di armi rinvenute presso lo stabilimento allestimento navi di Genova-Sampierdarena e per chiedere all'onorevole ministro se non ritiene doveroso ed urgente far ostendere accurate indagini anche presso altri complessi industriali della zona, allo scopo di garantire i lavoratori contro i pericoli che tali depositi di esplosivi costituiscono per la loro incolumità fisica e di tranquillizzare la popolazione genovese e ligure che tali strumenti di guerra verranno inesorabilmente sottratti dalle mani di coloro che vorrebbero servirsene per azioni fratricide ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo venia se il tenore e la materia dell'interrogazione mi obbligheranno ad essere piuttosto lungo, contrariamente al solito, dato che nelle risposte alle interrogazioni cerco di essere sempre sobrio, se non tacitano.

La portata del quantitativo di armi efficienti rinvenute il 14 febbraio scorso presso lo stabilimento « Ansaldo » — allestimento navi di Genova-Sampierdarena — è di complessivi 140 quintali, di cui: 4 mitragliere contraeree da 20 millimetri; 1 mitragliera da 20 millimetri con cannocchiale telescopico per carro armato; una mitraglia abbinata da 13 millimetri completa di fusto; 1 mitragliatrice Breda 37 con treppiede; 1 mitragliatore pesante tedesco; 3 canne ricambio per mitragliere da 20 millimetri; 1 canna ricambio per

mitragliatrice Breda 37; 3 canne ricambio per mitragliatore tedesco; 7 mitra; 52 fucili e moschetti; 1 pistola a rotazione; 1 pistola lancia razzi; 12 bombe da mortaio; 140 bombe a mano; 12 accenditori per mine profondità; 150 artifici da segnalazione; 9737 cartocci granata da 20 millimetri controaeree e controcarro; 13111 cartucce a pallottola per mitragliera; 2752 cartucce a pallottola per mitragliera Breda; 1200 cartucce a pallottola fabbricazione jugoslava; 464 cartucce a pallottola per fucile tedesco; 484 cartucce a pallottola per mitra; 9700 cartucce a pallottola calibro 7,65; vari pezzi ricambio e altro armamento e munizionamento deteriorato.

Successivamente è stato rinvenuto altro materiale bellico in ottimo stato di conservazione, ed in particolare: a) in data 16 febbraio scorso in località Cave Rollino di Sestri Ponente (Genova), occultato in tre silos abbandonati: 1 mortaio da 81 completo di treppiede e piastra; 1 mitragliatrice antiaerea Breda calibro 12,7; 1 mitragliatrice Fiat modello 35 completa treppiede ed una canna di ricambio; 4 fucili mitragliatori Breda; 1 macchina Gewert con 6 canne ricambio; 45 fucili tedeschi calibro 7,92; 35 moschetti italiani modello 91, calibro 6,5; 47 moschetti italiani modello 91/38 calibro 6,5 con baionetta ripiegabile; 50 fucili modello 91 italiani; 521 granate anticarro per tromboncino; 37 bombe da mortaio da 81; 370 bombe a mano italiane e tedesche; 30 cariche per bombe a mano italiane; 76 spolette per bombe da 81; 124 cariche di lancio per mortaio da 81; 2 mine anticarro, 11 accenditori per mine anticarro; un rotolo di miccia lenta; 3 chilogrammi di tritolo; 24 caricatori con 20 cartucce per mitragliatrice Breda modello 37; 272 caricatori da 20 cartucce ciascuno per fucile mitragliatore Breda; 31.335 cartucce per mitragliatrici e fucili; 10 cartucce per razzi da segnalazione; 3 maschere antigas; 3 baionette per fucile modello 91 e 7 foderi; 12 cassette porta munizioni; 3 cestelli porta nastri per fucili mitragliatori; 2 apparecchi in bachelite per segnalazioni elettriche.

In data 28 di detto mese in frazione Sampierdarena nei locali di un ex rifugio antiaereo posto nel fabbricato ove ha sede la direzione dello stabilimento Ansaldo ferroviario venivano rinvenuti: 4 sten; 3 mitragliatrici leggere e canne di ricambio per dette armi; una canna di mitra; 3 moschetti tedeschi; 29 moschetti italiani; 1 pistola lanciarazzi; una pistola a tamburo grosso calibro; 2 cassette munizioni varie; una bomba Sipe; 8 bombe tedesche con manico; 20 bombe Breda.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

In data 4 marzo in frazione Sampierdarena nell'ex rifugio antiaereo dello stabilimento Delta venivano rinvenuti: una cassa contenente circa 3 mila cartucce a pallottola per fucile italiano e tedesco; 52 bombe tedesche con manico; 24 bombe tedesche ovali; 41 bombe italiane: S.R.C.M.; 28 bombe Breda; 8 bombe O.T.O.; 15 canne inservibili per moschetto.

In data 5 marzo scorso in frazione Sampierdarena in un vano murato contiguo allo spogliatoio del personale di vigilanza dello stabilimento elettrotecnico Ansaldo San Giorgio di Campi venivano ancora rinvenuti: 2 mitragliatrici Breda calibro 8; una mitragliera da 20 millimetri con una canna di ricambio e relativo congegno di puntamento; una mitragliatrice Breda da millimetri 13.2; una canna di ricambio per sten; una canna di ricambio per fucile mitragliatore; 2 cassette contenenti pezzi vari per armi automatiche; 3 *panzerfaust* da 60 millimetri con relative bombe; 6 cassette contenenti 24 bombe da mortaio da 81; 7 cassette contenenti 315 bombe da mortaio modello 45 Brixia; 2 cassette contenenti 144 bombe a mano S.R.C.M.; una cassetta contenente 810 detonatori per mine; 9 caricatori contenenti 180 proiettili per mitragliera da 20 millimetri; 9 cassette contenenti 4 caricatori per complessivi 432 proiettili per mitragliatrici da 20 millimetri; 14 cassette contenenti 1155 proiettili per mitragliatrice da 20 millimetri; 2 caricatori e nastri per mitragliera da 20 millimetri per complessivi 466 proiettili; 3 cassette contenenti 4410 cartucce per fucile Enfield calibro 8; 12 cassette contenenti 5180 cartucce per fucile Mauser calibro 8; 11 caricatori per complessive 300 cartucce per mitragliatrice Breda modello 37, calibro 8; 4 cassette contenenti 6882 cartucce per moschetto modello 91 calibro 6.5; 9 matasse di miccia per mine; 3 maschere antigas tedesche con relative custodie; 10 giberne portamunizioni di tipo vario.

L'importanza dei recenti rinvenimenti di armi in grandi complessi industriali dell'alta Italia non può essere sfuggita ad alcuno. Si tratta di operazioni conseguenti all'intensificazione dei controlli e delle indagini allo scopo di eliminare il pericolo di criminosi attentati alla produzione nazionale, con grave pericolo anche per l'incolumità degli operai addetti alle fabbriche e della popolazione locale. Non bisogna però nascondersi che sussistono innumerevoli difficoltà che inceppano l'azione delle forze dell'ordine imponendo un lavoro di pazienza e di perseveranza: né sempre è possibile esplicitare delle azioni in grande stile, come

quelle cui si è accennato. Comunque, la polizia solertemente continua queste accurate indagini in ogni località sospetta e si può anche dire che giornalmente giungono al Ministero segnalazioni di scoperte del genere; ed è augurabile che la gravità delle pene stabilite dalla legge contro i detentori e la respisconza degli stessi abbiano a dare ulteriori risultati nella santa campagna per il disarmo dei cittadini. (*Approvazioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALENZONA. Ho osservato con piacere che i dati forniti dal Ministero corrispondono alle notizie pubblicate dalla stampa. Mi interessava precisare questo aspetto della cosa. Invio un plauso alle autorità che hanno saputo compiere queste importanti operazioni.

D'altra parte, ho sottolineato la richiesta di una precisazione riguardo alle armi rinvenuto negli stabilimenti per questa particolare condizione di cose: le 14 tonnellate di materiale bellico esplosivo, che sono state rinvenute all'allestimento navi di Genova-Sampierdarena, giacevano sotto i locali dello spogliatoio e della mensa aziendale, frequentati giornalmente da due mila lavoratori. È facile immaginare, se uno sciagurato evento si fosse verificato, come allo stabilimento Mirafiori di Torino, quale portata la disgrazia avrebbe avuto e quale sarebbe stato il numero degli orfani delittuosamente creati in un avvenimento del genere.

Ora, poiché questi rinvenimenti sono avvenuti là dove sono state erette sovrastrutture edilizie, vorrei dare al Ministero questo suggerimento: con le planimetrie alla mano dovrebbe essere facile fare una verifica generale a tutte queste costruzioni degli stabilimenti, in modo che tutte le soprastrutture che non risultino dai disegni, dalle planimetrie, siano abbattute. Si rintracceranno così eventuali nuovi giacimenti di ordigni di questo genere e si tranquillizzerebbero i lavoratori e le loro famiglie.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Fabriani, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri, «per conoscere: 1°) se non ritengano opportuno dare pubbliche assicurazioni circa la volontà del Governo di fornire ogni possibile tutela (anche con garanzie di statuto, di cittadinanza, di diritti civili, ecc.) a quegli italiani che intendano dedicare il loro lavoro e la loro iniziativa alla valorizzazione dell'Eritrea nel quadro felicemente delineato di una cooperazione con l'Etiopia;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

2°) se non ritengano che costituisca utile e doverosa premessa ad uno sviluppo in campo economico dell'amicizia fra l'Italia e l'Etiopia una adeguata assistenza morale e materiale ai ventimila italiani dell'Eritrea; 3°) ed a tal fine come si intenda provvedere: a) al rimpatrio di chi non potrà restare in Eritrea; b) ad una sistemazione decorosa in Italia dei più bisognosi; c) ad una energica difesa delle proprietà private, quali che ne siano i titoli dimostrativi; d) ad un risarcimento dei danni di guerra, requisizione, brigantaggio, nonché dei danni derivati da abbandono forzato; e) ad un intervento del commissario dell'O. N. U. per una maggiore difesa delle vite e dei beni degli italiani».

Poiché l'onorevole Fabriani non è presente, all'interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli D'Amico, Nasi e Azzi, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, «per conoscere se non credano di intervenire con urgenza al fine di evitare la ingiustificata ostinazione del prefetto di Agrigento a che sia dato corso alla richiesta fatta dal comune di Ribera (Agrigento) nel giugno 1950 per l'attuazione dell'esproprio e la esecuzione dei lavori in conformità al decreto 13 marzo 1950 emesso dal ministro dei lavori pubblici Aldisio, col quale sono dichiarati di pubblica utilità i lavori progettati dal detto comune per il collegamento della via Rosa con la via Pozzillo in quell'abitato; e quali provvedimenti intendano prendere contro i responsabili, se dovesse risultare a verità che sia stato smarrito il fascicolo intero contenente tutta la documentazione relativa alla istanza di esproprio, compreso il detto decreto ministeriale, e se ciò non sia stato fatto col deliberato proposito di fare scadere i termini assegnati nel precitato decreto, onde favorire intrusioni politiche scandalose, le quali fanno trascinare la pratica di esproprio dal marzo 1947 (inaudito a dirsi, quando tale materia dovrebbe essere regolata, come da dichiarazione del ministro Aldisio e delle leggi vigenti, in un brevissimo periodo), ostacolando lo sviluppo di quella cittadina e il realizzarsi delle legittime aspirazioni di numerosi cittadini che ne fecero richiesta fin dal marzo 1947».

L'onorevole sottosegretario per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il lamento ritardato nella procedura di espropriazione da espletarsi dalla pretura di Agrigento è effettivamente avvenuto, ma, a

quanto risulterebbe, esso è dipeso da circostanze casuali; per rimuovere tali circostanze sono intervenuti dei provvedimenti.

Per quello poi che riguarda il compimento dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici ha prorogato i termini scaduti sino alla data del 13 settembre prossimo venturo, in modo che ogni decadenza è stata evitata.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Amico ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMICO. Sono meravigliato dell'asserzione che tutto è avvenuto casualmente. Ho qui una documentazione, dalla quale patentemente emerge che ci troviamo di fronte a una delle tante azioni che va svolgendo la prefettura di Agrigento e che investe particolarmente la personale responsabilità del prefetto.

Mi sono rivolto direttamente al prefetto e al viceprefetto, i quali sono pervenuti, con me, alla conclusione che nulla si poteva fare, perché il fascicolo — si tratta di un voluminoso fascicolo — era stato smarrito. È pertanto ammissibile l'affermazione che tutto sia stato casuale? Ho invece l'impressione che tutto rientri in quel quadro di attività dell'autorità tutoria che noi tutti ben conosciamo: l'azione delle prefetture è divenuta un vero e proprio ostacolo alla vita democratica dei nostri comuni: particolarmente per la provincia di Agrigento.

Innumerevoli episodi confermano questa mia asserzione. Noi riteniamo che per lo meno da parte degli organi responsabili si debba procedere ad accertare le responsabilità dirette, e che chi ha errato debba pagare, così che tutte queste vergogne abbiano una buona volta fine. Noi siamo arrivati al punto che basta che un collega di un determinato partito vada in prefettura, perché sia in grado di sconvolgere tutte le situazioni.

Questo è quanto noi denunciamo. E chiediamo un intervento deciso del Governo, al fine di stabilire le responsabilità: coloro che hanno mancato dovranno pagare. Non si deve dare la possibilità di perpetuare questi intrighi a coloro che sono preposti alla vita civile e democratica dei nostri comuni e delle nostre province. Questo è semplicemente scandaloso, per cui mi dichiaro assolutamente insoddisfatto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se ha degli elementi precisi, sarà lieto di poterli esaminare.

D'AMICO. Le faccio una denuncia precisa. Il dottor Corriere, che è il responsabile diretto di questa pratica, mi dichiarò che si trovava nella impossibilità materiale di ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

nirmi incontro in merito a questa questione, perché tutto il fascicolo era stato fatto scomparire. Questa è la verità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I termini sono prorogati, come le ho detto.

D'AMICO. Aderisco comunque, al suggerimento dell'onorevole sottosegretario e mi riservo di fornire altri elementi.

Noi, per fare realizzare le aspirazioni dei nostri cittadini e dei nostri comuni dobbiamo purtroppo aspettare anni ed anni col pericolo, se non intervenissimo, di vedere in un momento qualsiasi compromessa la situazione. Questa è la tragica realtà! Quindi riteniamo che sia opportuno che chi ha la responsabilità intervenga e faccia finire il malcostume che ormai è una cosa divenuta insopportabile. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Paolucci, Spallone e Corbi, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere i motivi per i quali non è stata finora chiusa — a distanza di quasi quattro anni dal suo inizio — l'istruttoria del processo a carico di Croce Mario, direttore dell'ufficio provinciale assistenza post-bellica e presidente della sezione combattenti e reduci di Teramo, di Mario Chiavoni, segretario dell'Anpi, di Gioacchino Mondini, segretario della federazione predetta, di Armando Ammazalorso, comandante dei partigiani e presidente della federazione suindicata, di Giacomo Cavallari, consigliere della sezione combattenti e reduci, e di altri, i quali vennero arrestati, nel luglio 1946, sotto l'accusa di malversazioni, truffe, falsi, ed altri crimini, ed escarcerati, dopo cinque mesi, a seguito di decisione della sezione istruttoria presso la corte di appello di Aquila; se sia vero che la istruttoria medesima, che ha già acclarato trattarsi di una candalosa montatura politica sulla quale, a suo tempo, la stampa di destra inscenò una indegna speculazione, non può esaurirsi, perché non è stata ancora concessa l'autorizzazione a procedere contro il prefetto Zacchi, che aveva preceduto il principale imputato Croce nella direzione dell'ufficio assistenza post-bellica e che dovrebbe rispondere degli stessi pretesi reati a costui addebitati».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le ragioni del ritardo nella definizione della istruttoria penale di cui all'interrogazione sono da ricercare, oltre che nelle generali difficoltà di questo dopoguerra, nella particolare complessità delle accuse

mosse agli imputati e nella conseguente necessità di accurate e laboriose indagini.

Altra causa di ritardo è da identificare nella circostanza che il principale imputato, Croce Mario, ha addebitato al dottor Giuseppe Zacchi, già prefetto di Teramo, fatti simili a quelli formanti oggetto del procedimento penale a suo carico, assumendo di avere seguito gli stessi metodi adottati dallo Zacchi che lo aveva preceduto nella carica di direttore dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica.

Posso, comunque, assicurare che da parte del giudice istruttore di Teramo si è provveduto a disporre la separazione dei due procedimenti penali, quello a carico del Croce e di altri, e quello a carico dell'ex prefetto Zacchi, e che, per quanto riguarda questo ultimo procedimento, si attende l'espletamento di alcuni atti istruttori per poter esaminare l'opportunità di richiedere o meno l'autorizzazione a procedere.

Assicuro inoltre gli onorevoli interroganti che non si è mancato di segnalare la necessità di una rapida definizione della istruttoria in entrambi i procedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia interrogazione, presentata due anni fa, esattamente il 31 marzo 1949, ebbe a decadere, non per colpa mia o della Presidenza, numerose volte, e fu da me sempre tenacemente riproposta fino a questo giorno in cui ho l'onore di svolgerla. L'ho sempre ripresentata perché i fatti che ne costituiscono l'oggetto si inseriscono nel quadro di quella campagna scandalistica basata su calunnie, diffamazioni, denigrazioni e persecuzioni di ogni genere che da qualche tempo viene orchestrata in danno delle forze della nostra eroica Resistenza.

Nel 1946 un comunicato *Ansa* diramava questa notizia, pubblicata da molti giornali: «La questura di Teramo ha tratto in arresto per la truffa di circa 30 milioni in danno dell'ufficio combattenti partigiani e del Ministero dell'assistenza postbellica Mario Croce, capo dell'ufficio provinciale dell'assistenza postbellica e presidente della sezione combattenti e reduci di Teramo, Gioacchino Mondini segretario della federazione predetta e Mario Chiavoni, segretario dell'Anpi. Gli uffici sono piantonati dai carabinieri e da agenti di pubblica sicurezza».

La notizia, naturalmente, suscitò enorme scalpore nella provincia di Teramo e in tutto l'Abruzzo; trattandosi di persone largamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

note e ritenute altamente benemerite. Senonché la sezione istruttoria presso la corte d'appello di Aquila, dopo accertamenti che durarono cinque mesi, riconobbe l'infondatezza quasi assoluta di quelle accuse e ordinò la liberazione di quelli e di altri arrestati, tra cui l'eroico comandante dei partigiani teramani Armando Ammazzalorso. L'istruttoria, però, non poté esser chiusa pel motivo che il principale accusato ebbe a dichiarare che quanto era stato a lui addebitato era stato ordinato dal prefetto di allora, dottor Zacchi, a quel tempo anche dirigente dell'ufficio provinciale della postbellica. I capi di accusa, ad ogni modo, si ridussero, dalla truffa di 20 milioni, cui ho accennato, ad un indebito pagamento di sussidi a reduci e ad enti di beneficenza per un importo di 126.000 lire e ad un indebito pagamento di un milione e 35.000 lire a titolo di premio di solidarietà a numerosi partigiani, prima che ottenessero la qualifica dal competente comitato regionale. Va notato che il premio era stato stabilito da regolare disposizione di legge e che in un tempo successivo tutti coloro cui esso era stato corrisposto ebbero il prescritto riconoscimento.

Questa la veritiera versione dei fatti.

L'istruttoria è tuttora in corso, anche perché il giudice istruttore si trovò nella necessità di chiedere l'autorizzazione a procedere contro il prefetto Zappi, successivamente trasferito da Teramo, se non erro, ad Alessandria.

Quanto alla risposta del sottosegretario, debbo dichiararmi solo in parte soddisfatto. D'accordo che vi sono state delle difficoltà per la complessità delle indagini, ma dobbiamo pur dare atto che questa istruttoria pende da quasi cinque anni e che era stata quasi completamente espletata, allorché intervenne la predetta decisione della sezione istruttoria. Orbene, non è giusto, nè umano, nè legale, che dei galantuomini attendano da cinque anni invano che sia riconosciuta la loro innocenza. Sono invece soddisfatto perché si è disposto lo stralcio del procedimento, ma vorrei che l'autorità giudiziaria inquirente si premurasse affinché l'istruttoria venisse ora sollecitamente definita proprio a seguito della ordinata separazione dei procedimenti.

Per quanto riguarda la posizione del prefetto Zacchi, mi auguro che il Consiglio di Stato vorrà esprimere parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere contro di lui, che, come mi si insegna, è di competenza del Presidente della Repubblica. Aggiungo che oso sperare che il mi-

nistro dell'interno non voglia menomamente opporsi a che il processo a carico di questo funzionario, che certamente non è fra i più degni di quella amministrazione, segua il suo regolare corso.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ad ogni modo, confermo che il Ministero ha fatto quanto in suo potere per rendere rapida l'istruttoria.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Istituzione di un « punto franco » a Brindisi ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Rinvio dello svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Cuttitta: « Istituzione di un ruolo d'onore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e per i sottufficiali in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-45 » (550).

Su richiesta dell'onorevole Cuttitta, lo svolgimento di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Troisi, Bavaro, Caccuri, Carcaterra, Monterisi, Moro Aldo e Resta:

« Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari » (1671).

L'onorevole Troisi ha facoltà di svolgerla.

TROISI. La costruzione dell'ospedale policlinico di Bari risale al 1932, quando, con apposita convenzione, sorse un consorzio tra

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

il comune di Bari, la provincia e lo Stato. Furono preventivati e stanziati 51 milioni. Nel 1940 (cioè, dopo ben sette anni di intenso lavoro), lo stato dei lavori era avanzato al punto che le costruzioni stavano per entrare nella fase delle rifiniture, e si erano già spesi 41 milioni.

La guerra fece sospendere l'attività del cantiere; poi si adibirono i padiglioni della imponente opera ad accantonamenti delle truppe in partenza per la Grecia. Nel 1941 si ebbe dallo Stato una ulteriore assegnazione di 25 milioni per provvedere agli impianti speciali e all'arredamento di tutti i reparti.

Purtroppo, l'incalzare degli eventi bellici non consentì di spendere né i residui 10 milioni preventivati, né i 25 milioni assegnati successivamente dallo Stato. L'occupazione dei fabbricati, iniziata nel 1940 da parte delle autorità militari italiane e proseguita poi dagli alleati, durò fino al 1947. In detta epoca occorre, per completare l'opera, non più 35 milioni, ma 1.400 milioni, oltre ai 600 milioni necessari per la riparazione dei danni provenienti dalla guerra.

Quindi, il fabbisogno finanziario del consorzio, dopo la guerra, era cresciuto a 2 miliardi. Poiché le prospettive economiche del paese non consentivano più di sostenere il criterio di una certa larghezza, il consorzio elaborò un nuovo programma generale di lavori sulla base di previsioni di stretta economia.

L'ammontare complessivo della spesa si aggira intorno a 1.550 milioni, che si riducono a 1.200 detraendo i finanziamenti già concessi per le sistemazioni di fortuna di alcuni servizi ospedalieri danneggiati dalla guerra e rimasti senza sede e la concessione di 250 milioni per lavori di riparazione di danni bellici, fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel capitolo « fondi a pagamenti differiti ».

La spesa di 1.200 milioni può essere così suddivisa: 550 milioni per opere murarie ed affini di completamento; 650 milioni per impianti speciali ed arredamenti vari. Per il completamento di tale opera è necessario il concorso dello Stato e quello degli enti consorziati. Tale concorso si ritiene di dover proporre nella misura del 50 per cento della spesa a carico dello Stato e del residuo 50 per cento a carico degli enti consorziati. Poiché questi ultimi non sono attualmente in grado di erogare la quota a loro carico, si ritiene necessario chiedere che il residuo 50 per cento venga anticipato dallo Stato, previo

impegno degli enti stessi di effettuarne il rimborso in 30 anni. In definitiva graverà sul bilancio dello Stato la spesa di lire 600 milioni. Tale spesa viene ripartita in quattro esercizi finanziari.

L'intervento dello Stato si giustifica soprattutto dal fatto che trattasi di un problema di edilizia universitaria, che non ha altra possibilità di risoluzione, e che già nel 1941 lo Stato, con la concessione a proprio totale carico dei 25 milioni non più spesi, riconobbe la necessità di finanziare l'opera.

L'auspicato provvedimento legislativo poggia su vari ordini di necessità. Menziono anzitutto la necessità, fortemente sentita dalla provincia di Bari e da tutta la regione pugliese, di avere al più presto efficiente il grande complesso assistenziale, che avrà una capacità di 1.500 posti-letto. Inoltre si ravvisa la necessità, non meno urgente, di dare assetto definitivo alla parte didattica e scientifica della facoltà di medicina dell'università di Bari, che è una delle più frequentate, non soltanto da studenti pugliesi, ma anche lucani, calabresi e molisani; appare evidente che, liberando l'edificio universitario dalle cliniche ed istituti scientifici ivi provvisoriamente sistemati, si potranno risolvere i numerosi vitalissimi problemi di spazio in favore delle altre facoltà dell'università adriatica.

Non è trascurabile poi il motivo sociale, nel senso che l'attuazione dell'accennato programma di lavori contribuirà ad alleviare la disoccupazione operaia della provincia di Bari, sempre grave e cronica, perché le ultime statistiche registrano una disoccupazione che si aggira intorno alle 10 mila unità per il solo capoluogo e nelle ultime settimane si è avuto un rincrudimento per la crisi nel settore delle industrie olearie. E infine si evitano all'imponente complesso edilizio ulteriori danni derivanti dall'inevitabile deterioramento delle fabbriche, che sono lasciate in uno stato di abbandono.

Onorevoli colleghi, i motivi brevemente esposti suffragano la proposta di legge, e ho fiducia che non mancherà il vostro appoggio alla sua presa in considerazione.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Con le consuete riserve, specie in ordine al finanziamento, sul quale poi la Commissione competente dovrà pronunciarsi, il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Troisi ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento) » (1739);

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambi di Note » (1308).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la elezione del deputato Pietro Lombardi, per la circoscrizione XXIII (Napoli-Caserta) e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo casi di incompatibilità persistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che nella stessa seduta odierna la Giunta delle elezioni, in applicazione dell'articolo 61 della legge elettorale, ha deliberato di proporre alla Camera che, in sostituzione del compianto collega

onorevole Angelo Visentin, sia proclamato deputato il signor Antonio Pavan, per la circoscrizione X (Venezia-Treviso).

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Proclamo pertanto deputato l'onorevole Antonio Pavan. S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge sul funzionamento della Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, rimangono da esaminare alcuni articoli ed emendamenti che furono a suo tempo rinviati.

Il primo articolo rimasto in sospeso è il 5-bis, proposto dalla Commissione:

« Nella seconda votazione per la elezione del Presidente della Corte, in caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di carica ed, in mancanza, il più anziano di età ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

TESAURO, *Relatore*. Questa norma risponde alla necessità tecnica di rendere possibile, in ogni caso, la elezione del presidente della Corte.

PRESIDENTE. Quale è in merito il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. La norma risponde ad una esigenza pratica, e si ispira, d'altra parte, ai principi che regolano la discriminazione in caso di parità. Il Governo, quindi, l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento per la collocazione, l'articolo aggiuntivo 5-bis, del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Dell'articolo 6, la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi 9 anni, me-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

dianche sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di tre tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

« Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

« Decorsi due anni si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

« Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

« In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

TESAURO, *Relatore*. Dirò subito che questo articolo dovrebbe essere inserito, secondo la Commissione, nella proposta di legge costituzionale. La Camera lo potrebbe approvare, ed una volta approvato, sarebbe inserito nella legge costituzionale.

Con la disposizione che si propone, anzitutto si riafferma la norma della Costituzione, secondo cui i giudici della Corte restano in carica 12 anni. In secondo luogo si stabilisce che, per la seconda formazione della Corte, si verifica il sorteggio, in modo che alcuni giudici restano in carica solamente 9 anni. Ciò al fine di rendere possibile il rinnovamento parziale della Corte.

Infine, si stabilisce che successivamente si rinnovano ogni 9 anni i giudici rimasti in carica 12 anni; che in caso di vacanza, dovuta alla scadenza del termine di 12 anni o ad altra causa, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa. Io ritengo che accogliendo la proposta possano sodisfarsi tutte le esigenze prospettate, diminuendo la preoccupazione di incostituzionalità della norma.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, a me pare che l'articolo che stiamo esaminando debba essere integrato da un primo comma, che potrebbe essere redatto in questi termini: « I giudici della Corte costituzionale restano in carica 12 anni ». Tale comma si trovava nel testo proposto in precedenza dalla Commissione e, secondo me, non può essere eliminato, perché esso disciplina, tra le altre, l'ipotesi della vacanza che si verifichi durante i primi dodici anni di vita della Corte. Nell'ipotesi di vacanza durante tale primo periodo ha luogo, entro un mese — si dice nell'articolo 6 — la

sostituzione; ma il nuovo eletto o il nuovo nominato quanto tempo resterà in carica? La Costituzione stabilisce che dura in carica 12 anni; ma nella legge nulla si dice. Io penso, pertanto, che nella legge sia necessario riprodurre la dizione della Costituzione: « I giudici della Corte restano in carica 12 anni ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Colitto allo articolo 6?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole ed è anche favorevole ad una modifica formale per il secondo ed il terzo comma, nel senso di mettere i verbi tutti al presente, al fine di assicurare all'articolo una formulazione impeccabile dal punto di vista grammaticale.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta le proposte della Commissione e quella Colitto, perché rispondono ad una esigenza chiarificativa.

Desidero sapere dalla Commissione se, laddove si parla di rinnovamento dei giudici, per i giudici nominati dalle supreme magistrature la rinnovazione debba essere per due o per tre. Se sono due quelli che si rinnovano da parte del potere legislativo e due quelli che si rinnovano da parte del potere esecutivo, non vedo la ragione perché non si rinnovino anche due del potere giudiziario. Penso che sia molto più opportuno fare uguale trattamento per ciascuno dei tre poteri, di guisa che, in sostanza, la rinnovazione avvenga complessivamente per sei membri e non per sette.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione aveva, infatti, stabilito di proporre il rinnovamento anche di due membri tra quelli nominati dal potere giudiziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'articolo 6 nel nuovo testo della Commissione, con l'emendamento Colitto e con le modificazioni formali proposte dal relatore.

(È approvato).

S'intende che questa disposizione sarà inserita — secondo la richiesta della Commissione — nella proposta di legge costituzionale.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51 (Primo provvedimento) » (1739):

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	195
Voti contrari	112

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambi di Note » (1308):

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	193
Voti contrari	114

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Arata — Artale — Assenato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Bavaro — Bazzoli — Bellucci — Bennani — Bergamonti — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Buzzelli.

Caccuri — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Cavalli — Cavallotti — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Chatrian — Chiamarello — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cimenti — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilija — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo — Cuttita.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Farini — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo. Helfer.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Malagugini — Mancini — Maniera — Manironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Faroli Gina — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Paganelli — Pagliuca — Palenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Reali — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Sciaudone — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Simonini — Spiazzi — Storchi — Stuanì — Sullo — Suraci.

Tanasco — Terranova Corrado — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Bersani.

Cappi — Casalnuovo.

Facchin — Ferraris.

Girolami.

Longoni.

Mattei.

Orlando.

Preti.

Russo Perez.

Spoleti.

Tommasi — Treves — Truzzi.

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli ha proposto il seguente articolo 8-bis:

« Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che abbiano oltrepassato l'età di sessant'anni ».

Onorevole Fumagalli, vi insiste ?

FUMAGALLI. Lo ritiro. Infatti, come già ho avuto l'onore di illustrare all'Assemblea, il mio emendamento non aveva altro scopo che di rimediare all'inconveniente determinato dal fatto che essendo i giudici nominati per diciotto anni, la Corte costituzionale potesse a lungo andare, risultare composta di giudici decrepiti. Poiché la Commissione ha ridotto a 12 anni la durata in carica, lo scopo che mi prefiggevo è ormai raggiunto e quindi il mio emendamento non ha più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione di lire 500.000 mensili. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio o a riposo.

« Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari ».

PRESIDENTE. A questo articolo corrisponde l'articolo 2 della proposta di legge costituzionale, per il quale la Commissione ha proposto il seguente nuovo testo:

« I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge ».

L'onorevole Casalnuovo ha proposto di sostituire l'articolo 14 col seguente:

« Il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale è fissato con legge ».

Poiché l'onorevole Casalnuovo non è presente, si intende che l'abbia ritirato.

L'onorevole Amadeo ha presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo del Senato ed aggiungere il comma seguente:

« Alle retribuzioni ed indennità di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102, concernente la determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento ».

Poiché non è presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Segue l'emendamento Costa:

« Al primo comma, alle parole: I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione di lire 500.000 mensili, *sostituire le parole*: I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione ».

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

COSTA. Desidero osservare che, se si approva il nuovo testo proposto dalla Commissione e che andrebbe inserito nella legge costituzionale, questo articolo della legge ordinaria dovrebbe essere soppresso.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Nella legge costituzionale rimane soltanto la disposizione in virtù della quale non si può determinare con legge un trattamento inferiore a quello stabilito per il più alto magistrato della giurisdizione ordinaria. Questa norma non esclude la disposizione della legge ordinaria che determina in concreto l'ammontare dell'emolumento. Sono due disposizioni che hanno funzioni profondamente diverse: l'una rappresenta una garanzia dei giudici della Corte costituzionale e, quindi, deve essere inserita in una legge costituzionale, l'altra è destinata a determinare in concreto quale è l'effettivo emolumento dei giudici, e va inserita in una legge ordinaria.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

COSTA. Appunto perché ritengo che l'emolumento fissato nella legge ordinaria sia eccessivo, mantengo il mio emendamento, che tende a ridurlo fin d'ora nei limiti dello stipendio del primo presidente della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Costa.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sulla questione della remunerazione dei giudici della Corte costituzionale si sono avute discussioni molto delicate e profonde, e si sono affacciate giustificate perplessità. Io credo che la proposta della Commissione risolva in modo elegante ed esauriente questo problema tanto spinoso. Infatti, con la proposta della Commissione, si garantisce con una norma di carattere costituzionale che il trattamento economico non possa essere inferiore a quello del magistrato fornito di più elevate funzioni nell'ordinamento giudiziario attuale. Inoltre, la proposta della Commissione rappresenta anche un elemento, per quanto riguarda il trattamento economico, che concorre alla indipendenza dei giudici.

D'altra parte, la determinazione specifica di quanto dovrà essere corrisposto a titolo di trattamento economico ai giudici della Corte costituzionale, mi pare che possa e

debba far parte di una legge ordinaria; e questo può essere rimesso al momento opportuno ad una determinazione che sia in corrispondenza alle esigenze della vita, esigenze che sono ovviamente variabili. Cristallizzare, oggi, in una certa cifra questo trattamento economico, non mi pare che sia opportuno.

PRESIDENTE. Mi pare che le preoccupazioni che muovono l'onorevole Costa e la Commissione siano di ordine opposto, perché da una parte l'onorevole Costa ritiene che la remunerazione fissata nell'articolo 14, e cioè 500 mila lire mensili, sia troppo elevata; la Commissione invece teme che possa diventare troppo bassa rispetto alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Si tratta, quindi, di due ragioni opposte: l'onorevole Costa vuole ridurre la retribuzione, la Commissione è preoccupata invece che per l'avvenire debba essere aumentata.

COSTA. Sostanzialmente, io tendo ad attuare subito il principio sancito nella legge costituzionale: e cioè si stabilisca fin d'ora che ai giudici della Corte costituzionale viene corrisposto l'emolumento spettante al primo presidente della Corte di cassazione, oggi come domani.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. A me pare che noi non dobbiamo perdere di vista un punto fermo della questione, e cioè che, secondo la proposta della Commissione, il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale non può essere, in nessun caso, inferiore a quello del primo magistrato dell'ordine giudiziario ordinario.

PRESIDENTE. Un altro punto fermo della Commissione è quello rappresentato dall'articolo 14, che la Commissione intende mantenere, cioè la retribuzione di 500 mila lire al mese. L'onorevole Tesauro, ripeto, ha dichiarato che la Commissione mantiene l'articolo 14.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, sarebbe opportuno rendersi conto della profonda differenza delle due disposizioni proposte, le quali sono destinate ad una diversa funzione. La norma che è stata inserita nella proposta di legge costituzionale è stata determinata dalla necessità di fissare una garanzia di indipendenza dei giudici della Corte e non può confondersi con la disposizione da inserire nella legge ordinaria, che è destinata ad attuare la legge costituzionale, determinando l'ammontare dell'emolumento.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

È bene che la Camera si pronunci innanzitutto su questo punto: se intende fissare in una legge costituzionale il principio di un emolumento minimo come garanzia di indipendenza dei giudici, lasciando poi alla legge ordinaria le ulteriori determinazioni circa l'entità dell'emolumento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge costituzionale:

« I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge ».

(È approvato).

Chiedo al Governo se, in sostanza, accetta o meno l'emendamento Costa all'articolo 14 del disegno di legge.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette alla Camera. La determinazione della misura del trattamento economico è materia così delicata che il Governo non ha quasi il diritto di prendere posizione per stabilire la retribuzione di questi altissimi magistrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Costa di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 così emendato:

« I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio o a riposo.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

« La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

« Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 46 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sopprimere, al secondo comma, la parola « almeno »: di aggiungere il seguente comma: « Il Collegio giudicante, una volta costituito, deve rimanere immutato durante il giudizio »; e di sopprimere il terzo comma.

COLITTO. Non insisto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Casalnuovo ha proposto i seguenti emendamenti già svolti:

« Al secondo comma, sopprimere la parola: almeno ».

« Al terzo comma, sopprimere le parole: dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio, nonché le altre: Nel caso di parità di voto prevale quello del presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 46 ».

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24-bis Riccio, fatto proprio dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Avverso l'ordinanza, che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, le parti ed il pubblico ministero possono proporre, entro quindici giorni da quello della lettura in dibattimento o della comunicazione, ricorso motivato alla Corte costituzionale.

« Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della Corte entro dieci giorni dalla notifica alle altre parti, le quali possono presentare memorie entro i successivi dieci giorni.

« Scaduti i 20 giorni, la Corte fissa immediatamente e, comunque, non oltre 15 giorni, la discussione in camera di consiglio.

« La decisione di ammissibilità dell'eccezione, a tutti gli effetti processuali, è equiparata alla ordinanza dell'autorità giurisdizionale di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« L'autorità giurisdizionale, se ritenga che il processo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata e che questa riguardi non la inesistenza formale della legge, ma la sua legittimità costituzionale, con qualche grado di attendibilità e qualche possibilità di accoglimento, mediante ordinanza dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

« L'ordinanza deve riassumere i termini e i motivi dell'istanza che ha sollevata la questione e deve indicare per quali di detti motivi ritenga che risultino sconosciute o travisate le direttive segnate dalla Costituzione.

« Qualora l'ordinanza respinga la eccezione d'illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve dare adeguata motivazione.

« L'eccezione può però essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo ».

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Dichiaro che la Commissione ha accolto l'emendamento Riccio perché ritiene necessario che sia la Corte costituzionale a giudicare della sua competenza.

- COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. La questione grave che sorge in questa materia è, se, allorché il giudice ordinario od amministrativo, davanti al quale viene proposta la eccezione di incostituzionalità di una legge ordinaria o di altro atto avente valore di legge, rifiuta di trasmettere gli atti alla Corte dei controlli, contro questo rifiuto ci sia un rimedio, e quale.

Ora, le soluzioni si presentano di due specie: o si accetta che ci possa essere il reclamo contro questo provvedimento negativo, ed allora ecco l'emendamento Riccio che ammette che si possa reclamare, naturalmente dal giudice di primo grado al giudice di secondo grado, e dal giudice di secondo grado a quello di terzo grado, e dalla Cassazione alla Corte costituzionale. Invece io penserei che potesse essere preferibile sostituire a questa complicata procedura, la quale introduce delle parentesi di giudizi nel giudizio di legittimità costituzionale, una forma di gravame più semplice e meno preoccupante: cioè, proposta la eccezione di illegittimità costituzionale davanti al giudice *a quo* e respinta da lui, ci sia non la pos-

sibilità di reclamo dall'ordinanza negativa ma la possibilità di riprodurre la stessa eccezione di invalidità costituzionale nei gradi superiori.

La differenza sarebbe questa: secondo la soluzione che propongo io, il giudizio davanti al magistrato, che ha ritenuto palesemente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale, prosegue sino alla fine. Poi, quando la parte soccombente reclama davanti al magistrato di secondo grado, allora, *in limine* di questo secondo giudizio di merito, è ancora possibile all'interessato di sollevare l'eccezione di illegittimità della legge da applicare. Se il secondo giudice riconosce ciò che non ha riconosciuto il giudice primo, vale a dire la sussistenza di un principio di fondamento, una sufficiente presentazione che induca a fare considerare probabile l'accettazione dell'eccezione: se cioè questo secondo giudice ritiene di cambiar parere nei confronti del primo, manda gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio di merito. Altrimenti questa seconda fase di giudizio va fino alla fine. Quando poi il litigante pertinace (il vantaggio della mia proposta è quello di giovare del fatto che un litigante non voglia spingersi all'estremo, proprio in tutti i gradi di giurisdizione) andrà anche davanti al terzo giudice, potrà presentare ancora una volta l'eccezione che nei gradi precorsi del processo era stata dichiarata manifestamente infondata.

Insomma, questa eccezione si può presentare come mezzo di difesa in qualunque grado di giudizio. Così la procedura sarà meno complicata di quella rappresentata dall'emendamento Riccio, che rende possibile il gravame contro l'ordinanza contraria all'eccezione di incostituzionalità.

Spererei di trovare consenso per lo meno presso gli uomini di legge, senza offendere gli altri colleghi per il fatto d'essere meno preparati in materia processuale di quelli che esercitano la professione legale o come avvocati o come giudici.

PRESIDENTE. L'onorevole Caserta ha proposto il seguente emendamento:

« Avverso l'ordinanza che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, le parti possono proporre ricorso in Cassazione.

« Si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 47 e 49 del Codice di procedura civile.

« Il ricorso in Cassazione non sospende il processo ».

Non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. La questione sollevata con gli emendamenti Riccio e Costa è puramente tecnica, e pertanto il Governo, sotto il profilo politico, non ha motivo di interloquire a favore o contro una certa tesi.

In realtà, l'onorevole Costa ha le stesse preoccupazioni che ha avuto la Commissione. Si tratta di scegliere un metodo o un altro per impugnare l'ordinanza che dichiara essere manifestamente infondata l'eccezione di in-costituzionalità. Secondo l'emendamento Riccio, si potrebbe proporre entro 15 giorni l'impugnativa; non so però se io ho inteso bene o male le parole dell'onorevole Costa il quale parlava di un giudizio sull'impugnativa dell'ordinanza che si sarebbe dovuto svolgere per vari gradi di giurisdizione. L'emendamento Riccio fa capo senz'altro alla Corte costituzionale.

COSTA. Questo complica ancora di più le cose.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, ma ora si tratta di mettere in rilievo che l'emendamento Riccio porrebbe come giudice di questa impugnativa direttamente la Corte costituzionale: quindi non ricorso ad autorità gerarchicamente superiori dell'autorità giudiziaria.

L'onorevole Costa dice, in sostanza, che non c'è bisogno di questa impugnativa, perché si può riproporre la questione in ogni ulteriore grado del processo. Veramente si potrebbe anche riproporla in via di impugnativa da quella sentenza in cui si farà menzione del rigetto della questione costituzionale. Quando si respinga dal giudice ordinario la domanda di adizione del giudice costituzionale, si dovrà nella sentenza pur dare atto di questo rigetto e si potrà quindi da colui che impugna la sentenza in un grado superiore riproporre anche la questione di carattere costituzionale.

Ripeto: siccome si tratta di questione prettamente tecnica, il Governo si rimette alla Camera.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. In sostanza, io volevo dire questo: è assurdo, secondo me, che si vada in qualunque caso alla Corte costituzionale.

Tutta quanta la struttura della legge che è proposta dalla Commissione è fondata su questo principio: quando il giudice ordinario o amministrativo si trova di fronte ad una eccezione di invalidità costituzionale di una

legge, o dice che la cosa è seria o dice che la cosa non è seria. Se dice che la cosa è seria, si va alla Corte costituzionale, se dice che non è seria, si deve andare ancora alla Corte costituzionale? Ma allora si va alla Corte costituzionale in qualunque caso! Figuriamoci, quindi, l'infinità di ricorsi che piomberanno sulla Corte! Si deve passare alla Corte costituzionale quando il giudice del merito capisce che vi è qualche fondamento, per lo meno a suo giudizio, nell'eccezione; quando, invece, egli ravvisi la manifesta infondatezza resterà, secondo me, la possibilità nel soccombente di riprodurre la sua eccezione nel grado successivo del giudizio. Ma dire che nell'un caso si va alla Corte costituzionale e nell'altro si va pure alla Corte medesima, equivale a dire che ci si va in qualsiasi caso in presenza di una eccezione d'invalidità costituzionale, per fatigatoria che sia. Fare due ipotesi per sottoporle al medesimo trattamento, secondo me è un assurdo giuridico, quanto lo sarebbe il prescrivere una funzione deliberatoria per poi toglierle ogni effetto.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Ho chiesto di parlare, più che per esprimere il mio parere preferenziale per l'emendamento Costa nei confronti di quello del collega Riccio, per avanzare un dubbio sopra la natura della disposizione. È una disposizione che può rientrare nella legge ordinaria o nella legge costituzionale?

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Se la disposizione fosse approvata dalla Camera, dovrebbe essere inserita nella proposta di legge costituzionale.

Io mi rendo perfettamente conto che la disposizione contenuta nell'emendamento Riccio importa una modificazione della legge costituzionale del febbraio 1948. In vista di questa situazione, per ragioni di ordine pratico, mi ero astenuto in Commissione dal suggerirne l'inserimento nel testo proposto. Non è possibile, però, disconoscere che la esigenza che ha determinato la proposta del collega Riccio è profonda ed effettiva. Non è opportuno sottrarre alla Corte costituzionale la possibilità di determinare se è o meno competente a decidere una controversia.

Il collega Costa mi dovrà dare atto, con quella stessa lealtà con cui io riconosco gli inconvenienti pratici, che nel nostro sistema legislativo non esiste un organo il quale è chiamato a decidere determinate controversie e non ha, nello stesso tempo, il potere di pronunziarsi sulla propria competenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

Un'eccezione al principio, generalmente, costantemente seguito, sarebbe introdotta a proposito del nuovo organo, lasciando ad un organo della giurisdizione ordinaria la potestà di pronunziarsi definitivamente sulla competenza della Corte costituzionale. E la eccezione non avrebbe alcuna ragione di essere e costituirebbe un eccesso. Una volta creato un organo di controllo di particolare importanza per la vita costituzionale, non si può mutilarlo fino al punto di togliergli il potere di decidere se sia competente o meno a pronunziarsi su una determinata controversia. Sarà opportuno tener presente la Corte di cassazione, che rappresenta il massimo organo della giurisdizione ordinaria, ha la competenza delle competenze, cioè, il potere di stabilire se una determinata controversia rientri o meno nella competenza della giurisdizione ordinaria.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza del problema che stiamo discutendo, perché si tratta di una disposizione veramente grave, soprattutto agli effetti pratici.

Noi tendiamo a stabilire che l'intervento della Corte costituzionale abbia luogo soltanto quando vi siano serie ragioni; infatti, l'onorevole relatore molto opportunamente in varie occasioni ha messo in evidenza che si deve trattare di conflitti tra i poteri dello Stato, fra le supreme autorità dello Stato, e che devono essere in giuoco questioni veramente gravi; ove così non sia, manca ogni motivo di fare intervenire un così alto organo costituzionale. Ora, se la Camera aderisce all'emendamento Riccio, si verificherebbe il caso che, in qualunque modesto processo, qualunque leguleio che avesse interesse ad ingrossare la causa, potrebbe portarla davanti alla suprema Corte costituzionale, con una semplice eccezione di incostituzionalità, non importa quanto assurda. Per esempio, nel corso di una discussione in pretura per la più banale causa di sfratto, un avvocato potrebbe eccepire la incostituzionalità della legge che proprio in questi giorni la nostra Assemblea sta discutendo, e ricorrere alla Corte costituzionale contro l'ordinanza del pretore che respingesse la eccezione stessa. Conseguentemente noi verremmo a mettere sulle spalle della Corte costituzionale una quantità di lavoro che davvero le deve essere risparmiato. Io non so comprendere come possa pensarsi di dare facoltà a qualunque privato, in conflitto con

un altro, di impugnare una ordinanza con cui un pretore o un tribunale abbia dichiarato infondata un'eccezione di costituzionalità. In tal modo noi svuoteremmo di contenuto l'ordinanza preliminare di deliberazione emessa dal giudice, come una norma costituzionale già oggi gli impone.

Io penso, pertanto, che la Camera debba respingere l'emendamento Riccio per le ragioni che ho esposto, soprattutto per eliminare l'inconveniente cui ho accennato, che, fra l'altro, si presterebbe a tutti gli abusi. Alla peggio, se proprio una facoltà d'impugnativa contro l'ordinanza vogliamo concedere, sottraiamola almeno alle parti e deferriamola, per esempio, al procuratore generale presso la Cassazione.

Vorrei che i colleghi riflettessero su questo punto che, ripeto, riveste carattere di particolare gravità, e che potrebbe provocare la conseguenza di oberare di troppo lavoro la Corte costituzionale, a tutto scapito del suo buon funzionamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, mentre l'emendamento Costa è diretto a dare attuazione all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, secondo il quale, ogni qualvolta il giudice ordinario riconosce che l'eccezione di illegittimità costituzionale non è manifestamente infondata, l'eccezione stessa è deferita senz'altro alla cognizione della Corte per la decisione sul merito, l'emendamento Riccio tende a modificare il predetto articolo con una norma la quale ammetta il giudizio della Corte anche sulla manifesta infondatezza, su ricorso della parte interessata.

Pertanto, se l'emendamento Riccio (il quale, essendo più radicale, va posto in votazione per primo) fosse approvato, esso andrebbe inserito nella proposta di legge costituzionale.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Volevo anch'io rilevare ciò che ella ha or ora rilevato, signor Presidente. In realtà, siamo già vincolati da una disposizione di carattere costituzionale.

Con l'emendamento Riccio, in sostanza, si impugna l'ordinanza direttamente alla Corte costituzionale.

Ritengo pertanto che l'emendamento Riccio, che prevede una questione di carattere pregiudiziale di fronte all'emendamento Costa, non meriti di essere approvato.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Riccio, fatto proprio dalla Commissione, ma non accettato dal Governo:

« Avverso l'ordinanza, che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, le parti ed il pubblico ministero possono proporre, entro quindici giorni da quello della lettura in dibattimento o della comunicazione, ricorso motivato alla Corte costituzionale.

« Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della Corte entro dieci giorni dalla notifica alle altre parti, le quali possono presentare memorie entro i successivi dieci giorni.

« Scaduti i 20 giorni, la Corte fissa immediatamente e, comunque, non oltre 15 giorni, la discussione in camera di consiglio.

« La decisione di ammissibilità dell'eccezione, a tutti gli effetti processuali, è equiparata alla ordinanza dell'autorità giurisdizionale di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24-bis dell'onorevole Costa:

« L'autorità giurisdizionale, se ritenga che il processo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata e che questa riguardi non la inesistenza formale della legge, ma la sua legittimità costituzionale, con qualche grado di attendibilità e qualche possibilità di accoglimento, mediante ordinanza dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

« L'ordinanza deve riassumere i termini e i motivi dell'istanza che ha sollevata la questione e deve indicare per quali di detti motivi ritenga che risultino sconosciute o travisate le direttive segnate dalla Costituzione.

« Qualora l'ordinanza respinga la eccezione d'illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza deve dare adeguata motivazione.

« L'eccezione può però essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 27-bis proposto dalla Commissione:

« Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge non importa alcuna valutazione di natura politica né il sindacato sull'uso del

potere discrezionale conferito al Parlamento per la determinazione dei fini da perseguire nello svolgimento della sua funzione ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

TESAURO, *Relatore*. Questo emendamento è destinato a precisare che è preclusa la possibilità di un sindacato politico e di un'indagine sui fini perseguiti nello svolgimento della funzione legislativa. L'emendamento è più propriamente diretto a stabilire in modo non equivoco che il Parlamento è libero nella disciplina legislativa dei rapporti della vita umana e sociale, ma è vincolato nella forma della sua attività, dovendo seguire la procedura della legge costituzionale nel caso in cui intende modificare la Costituzione.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. L'emendamento proposto dalla Commissione è opportuno, perché mette in rilievo esattamente i limiti che la Corte costituzionale deve tener sempre presenti nell'esplicazione del suo giudizio. Per altro io ritengo, che, così come è formulato, questo emendamento possa destare qualche preoccupazione. Mi spiego; qui, evidentemente, si considerano due distinte ipotesi: una, l'esclusione di alcuna valutazione di natura politica, e siamo perfettamente d'accordo; l'altra, l'esclusione del sindacato sull'uso del potere discrezionale conferito al Parlamento, e anche qui siamo perfettamente d'accordo. Ma dove non mi sento di essere d'accordo è sulla parte finale dell'articolo, laddove si parla della determinazione dei fini da perseguire da parte del Parlamento nello svolgimento della sua funzione.

È chiaro che qui è stato tenuto presente il concetto che noi chiamiamo, nel diritto amministrativo, di eccesso di potere, e si è voluto escludere il sindacato sull'eccesso di potere legislativo da parte del Parlamento. Senonché, coloro che hanno fatto qualche pratica di studio nel campo del diritto amministrativo sanno che di eccesso di potere vi sono forme varie: v'è l'eccesso di potere per sviamento di potere, v'è l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, quello per iniquità manifesta, ecc..

La formula che qui la Commissione ha tenuto presente è quella dell'eccesso di potere per sviamento, perché si dice che non è suscettibile di controllo l'uso del « potere discrezionale conferito al Parlamento per la determinazione dei fini da perseguire nello

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

svolgimento della sua funzione ». È l'ipotesi tipica dello sviamento.

Ora, io temo che prevedere esplicitamente questo caso, stabilire che l'analisi sullo sviamento di potere non sia consentita alla Corte costituzionale, consenta ad un interprete di ritenere *a contrariis* che la Corte costituzionale possa viceversa sindacare le altre forme di eccesso di potere, per esempio l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sicché, in ipotesi, domani la Corte costituzionale possa dire: dalle relazioni, dalle discussioni parlamentari è risultato che il Parlamento, nel fare questa disposizione di legge, teneva presente questa determinata situazione di fatto; ma siccome è documentato che la realtà delle cose era completamente diversa da quella che era sotto gli occhi del Parlamento, noi dichiariamo illegittima, incostituzionale quella norma, precisamente per eccesso di potere *sub specie* di travisamento dei fatti.

Siccome a me sembra che neppure una indagine di questo genere possa essere alla Corte costituzionale consentita, così io sottoporrei ai colleghi della Commissione la preghiera di vedere se la loro formula non possa essere modificata, raggiungendo perfettamente gli effetti che essi si propongono, con la soppressione della parte finale, lasciando cioè « il controllo di legittimità non importa alcuna valutazione di natura politica né il sindacato sull'uso del potere discrezionale conferito al Parlamento », e togliendo quella specificazione « per la determinazione dei fini », che, a mio giudizio, si presta a questa interpretazione errata.

Pregherei quindi la Commissione di volere, se è possibile, accedere a questa limitazione; subordinatamente, ove la Commissione insistesse, chiederei che il testo di questo articolo venga votato per divisione.

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre all'onorevole Commissione la possibilità di sostituire le parole « non importa alcuna valutazione », con le altre: « esclude ogni valutazione », perché ritengo che questo sia il significato che la Commissione vuol dare alla sua proposta.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione proporrebbe: « non consente ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Io sono personalmente in perfetto accordo con l'onorevole Lucifredi, partendo dal concetto che i poteri di sindacato della Corte costituzionale, per ciò che

riguarda l'azione legislativa, devono essere ben circoscritti.

Non si deve correre il rischio che la Corte costituzionale venga a sindacare oltre i limiti consentiti l'opera legislativa. Quindi, le preoccupazioni dell'onorevole Lucifredi mi sembrano giustificate e mi sembra che la Commissione ne debba tener conto, ispirandosi appunto al concetto di prendere tutte le precauzioni possibili per impedire che la Corte costituzionale eserciti un sindacato che deve esserle interdetto.

La Corte costituzionale ha il compito di giudicare se il Parlamento ha violato la Costituzione legiferando in un determinato modo. Alla Corte costituzionale deve essere assolutamente vietato un sindacato sopra i concetti politici a cui l'opera legislativa possa essersi ispirata, su gli scopi che si è prefissa.

Io sono perfettamente d'accordo con il suggerimento dato dal signor Presidente, che è un suggerimento mirante non soltanto a migliorare la forma, ma a dare anche un significato diverso al precetto. Perché diverso è dire che il giudizio non importa alcuna valutazione e dire, invece, che è esclusa ogni valutazione di carattere politico.

Questo convincimento è in relazione a quanto ho avuto l'onore di dire poc'anzi, cioè alla necessità, non di circoscrivere questa facoltà, ma addirittura di escluderla senza possibilità di equivoci.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Concordo completamente con quanto hanno detto i due oratori precedenti e anche con quanto ha detto l'onorevole Presidente. Vorrei proporre però una sostituzione. Aniché dire che non è consentito il sindacato « sull'uso del potere discrezionale conferito al Parlamento », proporrei che si dicesse: « sull'uso del potere esercitato dal Parlamento ». Io penso che sia bene, nei testi legislativi, non abbondare in aggettivi e in avverbi.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su due punti fondamentali.

Io concordo perfettamente con quello che hanno detto gli onorevoli Lucifredi, Targetti e Costa. Qui si tratta di delimitare in termini precisi la competenza della Corte costituzionale. Concordo anche con l'osservazione fatta dal signor Presidente, di porre in forma positiva questo limite, quindi escludere ogni disposizione negativa. Ma vorrei aggiungere due considerazioni. Innanzitutto abbiamo l'articolo 5 della legge 20 marzo 1865, allegato E,

abolitrice del contenzioso amministrativo, che ha già disciplinato il potere di sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi, escludendo proprio il sindacato sul potere discrezionale della pubblica amministrazione. Abbiamo quasi un secolo di giurisprudenza della Corte di cassazione e ben mezzo secolo di giurisprudenza del Consiglio di Stato, in cui sono stati fissati due concetti fondamentali in questa materia: il concetto della mera conformità della legge, che esclude appunto il sindacato sul potere discrezionale, e il concetto della sufficienza ai fini della valutazione della legittimità.

Desidererei che restasse consacrato agli atti parlamentari che la Camera, circoscrivendo i poteri della Corte costituzionale nei limiti voluti dalla Costituzione, ha inteso escludere qualsiasi sindacato sul potere discrezionale del Parlamento, in conformità ai due principi già fissati dalla nostra legge e dalla elaborazione della giurisprudenza, in riguardo alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. Come risulta dagli atti della Commissione, la originaria proposta del relatore era limitata a porre in rilievo l'insindacabilità dell'uso del potere discrezionale. L'aggiunta si deve soprattutto ad un atto di deferenza verso alcuni presentatori di proposte che facevano in modo particolare riferimenti « fini » dell'attività legislativa. Tra le proposte in parola era quella dell'illustre parlamentare che presiede attualmente l'Assemblea.

Per conto mio, perciò, non ho alcuna difficoltà all'eliminazione dell'aggiunta. Deve essere, però, ben chiaro che l'eliminazione non significa affatto che si ammette la possibilità di un sindacato della Corte costituzionale sui « fini » perseguiti mediante l'attività legislativa. Indubbiamente il divieto risulta dal fatto che è escluso il sindacato sull'uso del potere discrezionale conferito al Parlamento per lo svolgimento della sua funzione. È bene, però, eliminare qualsiasi equivoco di interpretazione per l'eliminazione dell'aggiunta.

Non posso, poi, aderire alla proposta dell'onorevole Costa perché dire che è precluso il sindacato « sull'uso del potere in genere » significherebbe dire che la Corte costituzionale non ha alcun sindacato nei confronti del potere legislativo. Ora, il controllo della Corte costituzionale non deve importare alcuna valutazione politica, né concretarsi in un sindacato dell'uso del potere che è rimesso alla discrezione del Parlamento, ma non deve essere escluso nello stesso momento in cui si

è chiamato a disciplinarlo nel suo svolgimento.

Io credo che con la formula proposta sarà ben chiaro che il compito della Corte è circoscritto all'indagine diretta a stabilire se, dato il contenuto di una disposizione legislativa, il Parlamento avrebbe dovuto adottare la procedura della legge ordinaria o della legge costituzionale. Il Parlamento, invero, è libero di disciplinare i rapporti della vita umana e della vita sociale così come crede, nella sua valutazione discrezionale. L'unico limite è quello della forma, in quanto, se intende modificare la Costituzione, deve adottare la procedura apposta stabilita dalla Corte costituzionale. Ed anche quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge, il Parlamento è libero di adottare la stessa disciplina dei rapporti già adottata, osservando, però, la forma della legge costituzionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Credo che qui tutti siamo d'accordo nella sostanza, e che la difficoltà sia unicamente nel trovare una formula aderente a quel punto su cui confluisce il pensiero comune.

L'onorevole Resta ha precisato con molta chiarezza che la legittimità qui va intesa in un duplice senso: in un primo senso, attraverso il concetto di conformità della legge ordinaria alla Costituzione; in un secondo senso, attraverso il concetto della sufficienza. Il concetto della sufficienza è un concetto che apre l'adito al sindacato per eccesso di potere; però io credo che sia pericoloso introdurre questo secondo aspetto della sufficienza, che è in uso presso la giurisdizione amministrativa, perché la Corte costituzionale non può fare un giudizio che, come quello sull'eccesso di potere, compie l'organo di giurisdizione amministrativa per stabilire se un provvedimento amministrativo sia o meno legittimo. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale è sempre un controllo di conformità della legge ordinaria alla legge costituzionale, alla norma o al principio che siano sanciti nella Costituzione. Quindi, quando si parla di controllo di legittimità, s'intende parlare sempre di un controllo sulla conformità della legge ordinaria alla norma o al principio sancito nella Costituzione.

Si è avuta, da parte della Commissione, la preoccupazione di aggiungere qualche cosa per allontanare la tentazione e il tentativo della futura Corte costituzionale di fare una ricerca della valutazione politica o del fine che il Parlamento si è proposto con l'emanazione di una legge. Credo che il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

porre in rilievo che il controllo di legittimità, cioè quello di conformità della legge ordinaria alla norma o al principio costituzionali, non importa alcuna valutazione di natura politica, meriti di essere conservato.

Poi si aggiunge: « Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge non autorizza il sindacato sull'uso del potere discrezionale conferito al Parlamento ».

Io mi permetto di dire che effettivamente l'aggiunta « discrezionale » non ha significato, perché il potere del Parlamento è un potere, di per se stesso, cioè per sua natura, un potere discrezionale. Il Parlamento esamina l'opportunità politica di emanare una legge, stabilisce il contenuto della legge nella sua misura più o meno ampia e detta le modalità di applicazione della norma giuridica, sia di carattere sostanziale, che di carattere processuale, di modo che al Parlamento non è inibito nulla in materia di legiferazione.

In ogni caso, il potere del Parlamento è, per sua natura, un potere discrezionale.

Qui, piuttosto, si potrebbe dire che, come è vietata alla Corte costituzionale la valutazione della natura politica della legge ordinaria, così è vietata, fra l'altro, anche la ricerca del fine che la legge stessa si propone o che il Parlamento si è proposto nella emanazione della legge. Questo punto riguardante il fine potrebbe aprire sempre l'adito ad una questione solo in apparenza di carattere costituzionale. Il nostro attuale Presidente parlò, nel suo intervento nella discussione generale, della questione dell'espropriazione e della riforma agraria, la quale può avere diversi fini. Ora, la Corte costituzionale non può permettersi la facoltà di dire che una certa legge ordinaria non è costituzionale, in quanto si è proposto un fine che non è quello contenuto nella Costituzione. Qui mi pare che si enterebbe in un campo diverso da quello di stretta legittimità costituzionale, perché si andrebbe alla ricerca del fine che il Parlamento ha voluto perseguire nella emanazione di una legge.

Ora, questa ricerca del fine deve essere sottratta anche alla Corte costituzionale, perché è facile, qui, cadere in una vera valutazione della portata politica della legge, il che alla Corte costituzionale deve essere precluso.

Quindi, si tratta di trovare una formula che sia adeguata a quello che è il pensiero comune della Camera. Si potrà dire che il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza

di legge non consente alcuna valutazione di natura politica, né il sindacato sull'uso dei poteri spettanti al Parlamento « anche » per quanto riguarda la determinazione dei fini nello svolgimento della sua funzione.

Così, con quell'« anche », si eliminerebbe l'inconveniente a cui giustamente accennava l'onorevole Lucifredi, quando diceva che con la formula proposta dalla Commissione si poteva dire, per quel famoso ragionamento *a contrariis*, che si ammette una possibilità di controllo sulle altre forme di eccesso di potere.

Comunque, mi rimetto alla Camera per quello che riguarda una formulazione tecnica più aderente. Mi sembra di aver abbastanza chiarito il pensiero del Governo: controllo di legittimità significa conformità della legge ordinaria alle norme ed ai principi della Costituzione. La Corte costituzionale non può compiere alcuna valutazione di natura politica; in ogni caso, la Corte costituzionale non può fare una ricerca dei fini che il Parlamento si è proposto nella emanazione di una legge.

PRESIDENTE. In sostanza, il testo proposto dal Governo sarebbe il seguente:

« Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere spettante al Parlamento, anche per quanto riguarda la determinazione dei fini che il Parlamento si è proposto nella emanazione della legge ».

Qual'è il parere della Commissione su questo testo ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole ad accentuare, in forma positiva, che il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude qualsiasi « sindacato di natura politica ».

PRESIDENTE. Per ragioni di paternità, la devo ringraziare.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è lieta di poter venire incontro al desiderio da lei manifestato e di adottare la formula proposta, anche se dal punto di vista strettamente tecnico non si può dire perfetta. Nella formulazione di una legge è indispensabile, soprattutto, assicurare la maggiore chiarezza della disposizione.

Per i rilievi fatti, la Commissione è d'accordo nel precisare: « esclude ogni sindacato di natura politica ».

La Commissione esprime poi il parere che l'esclusione del sindacato non riflette l'uso del potere in genere, ma solo del potere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

« discrezionale », dando a questo attributo il significato tradizionale nella dottrina e nella giurisprudenza.

La Commissione si rimette, poi, alla Camera per la aggiunta, che potrebbe essere opportuna, della parola « anche ».

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Ritengo sia opportuno lasciare l'aggettivo « discrezionale », il cui significato è stato precisato da una lunga elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

Noi siamo arrivati a distinguere: l'attività arbitraria, che è quella che viene svolta, ad esempio, dai privati, senza che siano tenuti a rispettare alcuna norma; l'attività vincolata, quella che si riduce alla esecuzione della legge; l'attività discrezionale, che si ha, invece, quando si può agire senza dover eseguire una legge, ma nello stesso tempo rispettando altre norme che, pur non essendo giuridiche, tuttavia devono essere rispettate e costituiscono quello che nel campo amministrativo viene chiamato il merito dell'atto, cioè un insieme di norme che, pur non essendo strettamente giuridiche, tuttavia devono essere rispettate e possono essere anche accompagnate da una sanzione giuridica.

Per tenere conto di questi risultati, che sono il frutto sia della elaborazione dottrina, sia della elaborazione giurisprudenziale, ritengo sia opportuno riferirsi, anche qui, non indiscriminatamente ai poteri del Parlamento, ma al potere discrezionale del Parlamento, tenendo presenti anche in questo campo i limiti della nostra funzione, che io riassumo spesso dicendo che il compito del legislatore non è quello arbitrario di chi può fare quello che creda, ma è compito simile a quello del grammatico, che non crea la lingua, ma deve ridurre la lingua a regole. Noi legislatori abbiamo dei limiti alla nostra facoltà discrezionale e dobbiamo tradurre in scritto non quello che ci passa per la mente, ma quello che, secondo l'ambiente sociale in cui viviamo, è corrispondente ai principi fondamentali del nostro sistema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta, dopo le parole « uso del potere », dell'aggettivo « discrezionale ».

(È approvata).

Passiamo a votare l'articolo 27-bis, nella formulazione proposta dal Governo e con l'aggiunta della parola « discrezionale ». Onorevole Lucifredi, insiste nella richiesta di votazione per divisione ?

LUCIFREDI. Sono del parere che la formula finale conservi quella equivocità di cui ho parlato; quindi insisto nel richiedere la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 27-bis:

« Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forma di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento ».

(È approvata).

Passiamo alla parte finale, della quale l'onorevole Lucifredi propone la soppressione.

RESTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Voterò per la soppressione delle parole: « anche per quanto riguarda la determinazione dei fini che il Parlamento si è proposto nell'emanazione della legge ». Infatti, quando si parla di potere discrezionale, questa dizione è già sufficiente per indicare che vi è un fine predeterminato. A mio avviso, lasciando quelle parole, potremmo generare equivoci nell'interprete. Limitandoci, invece, alla dizione che si riferisce al potere discrezionale del Parlamento, credo che formuleremo un testo più preciso: invito, perciò, la Camera ad approvare la soppressione dell'ultima parte.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non insisto sulla seconda parte della formulazione proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'articolo 35 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di un organo costituzionale interessato o di altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

« Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e tra quali poteri dello Stato, nonché le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si assumono violate.

« La Corte decide con ordinanza in Camera di Consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

« Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

« Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

« Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire i primi due commi di questo articolo con i seguenti:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme

« Il conflitto è sollevato con istanza motivata da uno degli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e tra i quali sia sorto il conflitto.

« In via di eccezione il Presidente del Consiglio dei Ministri può con proprio decreto motivato fare istanza alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto di attribuzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, in qualsiasi stato e grado di un processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria quando la pubblica amministrazione non sia parte in causa. Il decreto è notificato, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, al procuratore generale presso la Corte di appello o la Corte di cassazione, se la causa pende rispettivamente dinanzi alla Corte di appello o di cassazione.

« Il pubblico ministero comunica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la causa.

« Il processo, in occasione del quale è stato elevato conflitto di attribuzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, è sospeso sino alla risoluzione del conflitto.

« Sono abrogati il capoverso dell'articolo 41 e l'articolo 368 del Codice di procedura civile ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TESAURO, Relatore. La proposta della Commissione è diretta, con la prima parte dell'articolo, ad eliminare qualsiasi equivoco sui conflitti che rientrano nella competenza della Corte costituzionale, in quanto stabilisce in forma inequivocabile che la Corte costituzionale si pronunzia sui conflitti tra poteri e che l'organo competente a solle-

vare il conflitto è solo l'organo che ha la possibilità di dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.

Questa prima parte dell'articolo credo che possa essere votata dalla Camera senza contrasti.

Vi è, poi, una seconda parte, la cui paternità va attribuita al collega Resta. Essa riflette una situazione di carattere eccezionale in virtù della quale il Presidente del Consiglio avrebbe la possibilità di sollevare il conflitto fra potere esecutivo e potere giudiziario in qualsiasi stato e grado di un processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria, quando però la pubblica amministrazione non fosse parte in causa.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dato il nuovo testo proposto dalla Commissione, ritiro il mio emendamento che rimane assorbito dalla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Resta, mantiene i suoi emendamenti?

RESTA. Li ritiro perché assorbiti dal nuovo testo della Commissione.

Desidero però fare qualche osservazione sul primo comma dell'articolo 35, in riferimento all'emendamento presentato dalla Commissione (sul quale sostanzialmente concordo) in ordine alla manifestazione di volontà delle autorità che sono all'apice della gerarchia, cioè in ordine alla manifestazione degli organi dei poteri supremi dello Stato.

L'onorevole Tesauro e il Comitato dei nove sono stati contrari ad una norma del genere, ma noi abbiamo il dovere di riproporla in questa sede anche perché la formula contenuta nel testo della Commissione fu suggerita dall'onorevole Calamandrei, a guisa di compromesso: in virtù di essa era chiaro che non solo gli organi costituzionali dello Stato potessero elevare il conflitto, ma anche qualsiasi altro soggetto che la Corte ritenesse legittimato.

Il collega Lucifredi ed io sostenevamo e sosteniamo che, in una ipotesi del genere, potrebbe darsi l'esistenza di una cllusione tra due poteri dello Stato perché il conflitto non esplosa. Ora, quando il cittadino sia parte in causa, cioè la Corte lo ritenga legittimato ad agire, deve avere anche la possibilità di produrre anche lui ricorso alla Corte costituzionale. Non si comprende perché il cittadino debba essere privato di questo potere, cioè essere parte in causa fino a quando si pronunci l'organo massimo del potere dinanzi al quale si controverte, e non più parte

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

in causa quando si tratti di adire la Corte costituzionale. Secondo noi, questa tesi della esclusione del legittimato ad agire (quindi non del *quisque de populo*) non è giustificata. La formula che propose l'onorevole Calamandrei può sembrare tautologica ma non lo è, perché si tratta di dare alla Corte la possibilità di vedere chi abbia il legittimo interesse a stare in giudizio davanti alla Corte costituzionale. D'altra parte, l'inconveniente al quale accennavo poc'anzi può essere anche frequente, e cioè il caso di collusione fra due poteri dello Stato che potrebbe ritorcersi ai danni del cittadino. Prego, pertanto, l'onorevole Presidente di voler far notare sul testo originario della Commissione o inserire un emendamento che si potrà concordare con il relatore, in modo da dare la possibilità ai cittadini legittimati di adire la Corte costituzionale.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Desidererei aver alcune delucidazioni. La Commissione ha fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Resta per quanto riguarda l'ipotesi del Presidente del Consiglio che con proprio decreto motivato fa istanza alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto di attribuzione fra potere esecutivo e potere giudiziario, in qualsiasi stato e grado di un processo pendente dinanzi alla autorità giudiziaria, quando la pubblica amministrazione non sia parte in causa; quindi, la Commissione, avendo dichiarato di aver fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Resta, non ha sentito la necessità di darne ragione...

TESAURO, *Relatore*. La Commissione non l'ha fatto, perché queste ragioni le avrebbe esposte lo stesso onorevole Resta.

TARGETTI. Ma non le ha dette.

RESTA. Se l'onorevole Presidente me lo consente, posso senz'altro illustrare le ragioni che mi hanno indotto a presentare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Vorrei ricordare brevemente alla Camera che i conflitti di attribuzione furono disciplinati in Italia solo in alcuni settori, nel 1877, cioè nel settore dei conflitti fra potere esecutivo e potere giudiziario. Con la legge dell'agosto 1877 fu stabilito che i conflitti di attribuzione sarebbero stati risolti dalla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite. Si ricordi che allora vi erano le corti regionali, e la Corte di cassazione di Roma a sezioni unite era un organo speciale al quale la legge del 1877 demandava la risoluzione dei conflitti.

Ma la questione dei conflitti di attribuzione fu riportata nel codice di procedura civile del 1942, che però eliminò nella forma e non nella sostanza i conflitti di attribuzione, riducendoli a conflitti di giurisdizione, cioè disponendo che la Corte di cassazione è chiamata a dirimere anche i conflitti negativi di giurisdizione, anche quando l'autorità amministrativa elevi il conflitto. Infatti, l'articolo 368 del codice di procedura civile dà la potestà al prefetto di elevare, con proprio decreto motivato, il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione a sezioni unite, quando la pubblica amministrazione non sia parte in causa. Ed è evidente, perché se la pubblica amministrazione è parte in causa, il procedimento fa il suo corso regolare. Istituita la Corte costituzionale che ha la competenza generale a dirimere tutti i conflitti di attribuzione, cioè non solo quelli fra potere esecutivo e potere giudiziario, ma anche quelli fra potere esecutivo e potere legislativo, o tra potere legislativo e potere giudiziario, questo rimedio preventivo, questa specie di rimedio che esula dalla volontà delle parti, può essere sperimentato in qualsiasi grado del giudizio e non deve più spettare al prefetto, come iniziativa, né alla Corte di cassazione a sezioni unite per la decisione. La potestà di dirimere i conflitti di attribuzione, secondo la Costituzione, è demandata alla Corte costituzionale, e non c'è ragione che la Corte di cassazione conservi un potere che più non le compete. Ecco perché nell'ultima parte del mio emendamento si parla della soppressione della seconda parte dell'articolo 41 e dell'articolo 368 del codice di procedura civile. Nell'emendamento si parla anche della iniziativa del conflitto, che può essere elevato dal Presidente del Consiglio, appunto perché si tratta dell'autorità che è all'apice della gerarchia amministrativa, e della sottrazione della risoluzione del conflitto alla Corte di cassazione (alla quale, invero, non si sottrae alcun potere, perché la Cassazione è l'organo normale che dirime i conflitti di giurisdizione, non di attribuzione) per passare alla Corte costituzionale.

Mi pare che questa sia la soluzione più ortodossa e corretta e rappresenti l'epilogo di quel movimento dottrinario e giurisprudenziale che nacque in Italia prima della legge del 1877 sulla risoluzione dei conflitti di attribuzione, e che poi continuò nel codice del 1942.

Si tratta, in sostanza, della opportunità di elevare su un piano più alto il rimedio preventivo per la risoluzione di determinati conflitti di attribuzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro di aderire alla proposta di emendamento della Commissione, per quanto riguarda il primo e il secondo comma; sono invece nettamente contrario ai commi successivi.

Rilevo anzitutto che tra i primi due commi e i commi successivi vi è una insanabile contraddizione, perché quando si dice nei primi due commi che « il conflitto fra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere ecc., ecc. », non si capisce come si possa sollevare, attraverso il Presidente del Consiglio (secondo il codice di procedura civile, il prefetto), un conflitto di attribuzione in qualsiasi stato è grado di un processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria, sia pure soltanto quando la pubblica amministrazione non sia parte in causa (oggi, se la pubblica amministrazione non è parte in causa, ma abbia un interesse, può intervenire in giudizio anche come tutti coloro che possono proporre opposizione di terzo).

Intendiamoci bene; qui vi è una questione fondamentale. Io ho ascoltato molto attentamente, durante la discussione generale, i colleghi Resta, Lucifredi e Sallis, i quali concordemente volevano attrarre nell'orbita della competenza della Corte costituzionale i conflitti di attribuzione oggi spettanti alle sezioni unite della Cassazione, in virtù della legge del 1877, la quale è stata riassunta anche dal codice di procedura civile, sebbene la formulazione sia diversa.

Dice l'onorevole Resta: con questa aggiunta all'articolo 35 non si fa che arrivare all'epilogo di tutti questi procedimenti evolutivi. No, onorevole Resta: qui non si arriva all'epilogo, ma semplicemente alla soppressione della legge del 1877 e del corrispondente articolo del codice di procedura civile. E non si sviluppa nulla, onorevole Resta, anzi si ha un procedimento involutivo, perché si toglie alla giurisdizione ordinaria — sia pure quella della Cassazione a sezioni unite — tutta una sfera di competenze che certamente la Costituzione della Repubblica non ha voluto togliere all'autorità giudiziaria. Dico certamente, perché l'articolo 134 della Costituzione parla di conflitti tra poteri dello Stato e non tra organi di un potere e di un altro, così come l'onorevole Resta insiste nel ritenere, quando sviluppa la sua proposta, che è quella di attrarre nell'orbita della Corte costituzionale materia che non è costituzionale.

Questo è il punto importante. Fino a quando non si siano definitivamente pronunciati gli organi massimi che rappresentano i poteri, non sorge un conflitto di ordine costituzionale, ma sorge soltanto un conflitto fra un organo e un altro di vari poteri, conflitto che deve esaurirsi nelle vie normali, senza che dalla pretura, se non addirittura dalla conciliazione, si arrivi direttamente, attraverso un intervento (già del prefetto, oggi del Presidente del Consiglio), alla Corte costituzionale. Questo ricorso alla Corte costituzionale *omisso medio* non rappresenta affatto un sistema normale, ma un sistema anormalissimo; ed io sostengo che, dal punto di vista politico e dal punto di vista della convenienza, cioè di non creare una Corte costituzionale la quale debba ogni giorno veder aumentato il suo lavoro per una serie di questioni che sono portate al suo giudizio, sia necessario chiarire bene le posizioni. In ogni caso, ritengo di non potere in nessun modo aderire a questo stroncamento di una legge fondamentale quale è quella del 1877, la quale ha funzionato in modo egregio e perspicuo. Non c'è nessuna ragione di confondere oggi le cose innovando una giurisprudenza che si è consolidata, in modo che ha dato risultati benefici per la certezza del diritto e della interpretazione della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Resta ha chiesto che sia ripristinato il primo comma del testo originario della Commissione:

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di un organo costituzionale interessato o di altro soggetto che la Corte ritenga legittimato ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione non può essere favorevole perché ha a lungo meditato sul problema ed è arrivata alla determinazione netta e precisa che se si riconosce che il conflitto di attribuzione di competenza della Corte costituzionale è un conflitto tra poteri, non è assolutamente possibile legittimare alcun soggetto privato a provocare l'intervento della Corte costituzionale. La proposta risente della confusione tra i conflitti di attribuzione, di competenza della giurisdizione ordinaria e conflitti tra poteri, di competenza della Corte costituzionale. Io confido che la Camera vorrà accogliere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'emendamento Resta.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Tanto l'onorevole Resta quanto io siamo lieti di accedere alla proposta della Commissione, là dove essa sottolinea quel concetto che poco fa anche l'onorevole ministro ha messo in evidenza, che cioè il conflitto sorge soltanto quando sono in gioco i due organi supremi dell'uno o dell'altro potere. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ora, il ripristino del primo comma del testo originario della Commissione era determinato dalla connessione sua col testo attuale del primo comma dell'articolo 35, nel senso che noi riconosciamo molto volentieri che il conflitto tra i poteri dello Stato sia risoluto dalla Corte costituzionale solo se sorge tra organi competenti a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono. Questo riconosciuto, noi chiediamo che in questo caso, e limitatamente a questo caso, ci sia la possibilità di promuovere la soluzione del conflitto e da parte dell'organo interessato e da parte di quell'altro soggetto che la Corte ritenga legittimato. Quindi a me sembra, se ella mi consente, onorevole Presidente, che si potrebbe votare (e ci troveremmo tutti d'accordo) il primo comma del nuovo testo dell'articolo 35 della Commissione, e poi, come un comma aggiuntivo a questo, quello che è il contenuto del primo comma del vecchio articolo 35, naturalmente semplificando la dizione.

PRESIDENTE. Prima bisogna decidere se accogliere o meno il ripristino di questo primo comma, contro il quale si sono pronunciati il relatore e il Governo.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei dire che il rimettere alla Corte costituzionale la facoltà di determinare quali soggetti, oltre ai rappresentanti dei poteri costituzionali, possono adire la Corte stessa, è veramente una costruzione alquanto peregrina. Che una persona sia legittimata ad adire un organo giurisdizionale, non può dipendere infatti dalla volontà discrezionale dell'organo stesso, ma deve essere prestabilito dalla legge; è essa, infatti, che sancisce i diritti dei cittadini e quindi anche quello di adire un organo giurisdizionale. È la prima volta che a me accade di udire una cosa di

questo genere; posso capire che l'organo giurisdizionale accerti se un determinato soggetto abbia, nel caso concreto, un interesse a stare in giudizio, ma non che il giudice determini i soggetti legittimati ad adire l'organo giurisdizionale, sia pure la Corte costituzionale: questo lo deve dire precedentemente la legge. Quanto al merito della questione, poi, ritengo che, se vi sono conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, non possono essere legittimati ad adire la Corte costituzionale che i poteri dello Stato.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Onorevole Presidente, poiché siamo di fronte ad uno dei problemi più delicati del nostro sistema costituzionale, quello dei conflitti di attribuzione, e poiché su tale materia non v'è identità di vedute fra il Governo, la Commissione e i colleghi, io mi permetto di chiedere un breve rinvio al fine di poter trovare un punto di accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, io non mi ritengo nella possibilità di aderire alla sua proposta, giacché le faccio osservare che l'esame di questa, come di altre questioni, era già stato rinviato, precisamente allo scopo di raggiungere soluzioni concordate. Pur trattandosi di questioni difficili, controverse e delicate, non ritengo opportuno un ulteriore rinvio, del quale tuttavia lascio arbitra la Camera.

Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Codacci Pisanelli.

(Non è approvata).

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Se mi permette, onorevole Presidente, vorrei far rilevare all'onorevole ministro che quella formula, che egli ha definito tanta strana, è una formula nata in Commissione da un compromesso fra due tesi che erano state sostenute: l'una dall'onorevole Resta, da altri colleghi e da me, che si dovesse parlare del soggetto interessato, l'altra, sostenuta da altri colleghi, che legittimati dovessero essere solo gli organi costituzionali. Fu allora che il collega Calamandrei suggerì questa formula.

Se essa è infelice, onorevole ministro, noi siamo pronti a presentare la formula più logica «ogni soggetto interessato»: fu solo per spirito di conciliazione che si adottò questa formula così anodina.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

RESTA. Mi pare che la preoccupazione manifestata abbia poca ragion d'essere, giacché qui si tratta di distinguere l'interesse ad agire dall'interesse di cui si chiede la protezione nel processo. Sono due interessi diversi.

Io non capisco perché il cittadino debba perdere questa garanzia dinanzi alla Corte costituzionale; cioè il cittadino che è stato in giudizio in tribunale, in corte di appello, in Corte di cassazione non potrebbe proporre né l'azione né l'eccezione della incostituzionalità.

Si dice che la Corte costituzionale ha competenza a risolvere conflitti tra poteri e non conflitti tra organi. Si capisce che la Corte costituzionale dirime solo i conflitti fra poteri dello Stato, ma questi si manifestano sempre per mezzo di organi, perché quando parliamo ad esempio di potere legislativo, parliamo del Parlamento, cioè dell'organo massimo del potere legislativo. È naturale quindi che nella sostanza, la Corte costituzionale si pronunci sui conflitti tra organi; ma chi alimenta questi conflitti, chi fa decidere, chi provoca il movimento del meccanismo di cognizione della Corte costituzionale può essere anche un cittadino.

Una cosa è l'interesse a ricorrere, altra cosa è l'interesse, il diritto, di cui si chiede la protezione col ricorso. Noi stiamo discutendo del diritto di azione, cioè del diritto di adire la Corte costituzionale la quale poi, decidendo, non può che restare nei limiti della Costituzione, quando dirime i conflitti di attribuzione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta Lucifredi così modificata: « o di altri soggetti interessati »?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non posso accettare questa formula perché troppo generica.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Resta insiste, pongo in votazione, salvi il coordinamento e la collocazione, il primo comma dell'articolo 35 nel testo originario della Commissione, così formulato:

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di un organo costituzionale interessato o di altro soggetto che la Corte ritenga legittimato ».

(È approvato).

Pongo in votazione i primi due commi del nuovo testo della Commissione:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

« Il conflitto è sollevato con istanza motivata da uno degli organi competenti a dichiarare definitivamente, la volontà del potere a cui appartengono e tra i quali sia sorto il conflitto ».

(Sono approvati).

Rimangono così da votare il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma del nuovo testo della Commissione, sui quali l'onorevole ministro ha espresso parere contrario.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione era partita dal presupposto che non fosse approvata dalla Camera una disposizione di carattere generale che desse la possibilità a qualunque soggetto interessato di provocare l'intervento della Corte costituzionale. Una volta che la Camera è andata in diverso avviso, è evidente che questi ulteriori commi dell'emendamento non hanno più alcuna ragione di essere.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Un conto è l'aver accettato la formula che anche il cittadino, che abbia un legittimo interesse, possa continuare un giudizio in cui si faccia questione di incostituzionalità, e un conto è il rimedio preventivo, cioè il potere dato al Presidente del Consiglio di elevare il conflitto di attribuzione.

A questo proposito faccio notare che non c'è nessuna ragione di preoccupazione di aggravare, con questo rimedio preventivo, enormemente la Corte costituzionale perché, a quanto risulta da una piccola indagine che ho fatto nella cancelleria della Corte di cassazione, nel 1948 i casi di conflitto elevati dai prefetti sono stati pochissimi (credo 5) e nel 1949 meno che nel 1948.

D'altra parte mi pare che dare al Presidente del Consiglio un potere che oggi ha il prefetto rappresenti una maggiore garanzia anche per quanto riguarda il numero di questi eventuali conflitti. Fino a prova contraria, i prefetti sono 92 ed il Presidente del Consiglio è uno solo; quindi sarà più probabile che si verifichi una riduzione che un aumento dei conflitti stessi.

Insisto pertanto sull'emendamento al primo testo della Commissione presentato uni-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

tamente agli onorevoli Lucifredi e Sallis.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Sono contrario, nonostante i rilievi fatti dall'onorevole Resta. Secondo me, c'è una radicale contraddizione fra i primi due commi dell'articolo e il comma successivo. Altro, infatti, è un conflitto fra i poteri costituzionali dello Stato e altro è un conflitto ordinario di attribuzione in qualunque stato e grado della causa.

SAILIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAILIS. Io sono costretto a ritirare la mia firma dall'emendamento Resta in quanto, dopo l'avvenuta votazione della prima parte dell'articolo, io non intendo più di insistere.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Pongo in votazione l'emendamento Resta-Lucifredi:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ogni stato e grado di un processo pendente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e nel quale la pubblica amministrazione non sia parte in causa, può, con proprio decreto motivato, elevare il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale fra potere esecutivo e potere giudiziario ».

« Il decreto è notificato alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale — se la causa penda dinanzi a questo o dinanzi a un pretore — oppure al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore generale presso la Corte di cassazione, se penda rispettivamente dinanzi all'una o all'altra Corte.

« Dopo la notificazione di cui sopra, che sospende il processo, il decreto è comunicato alla Corte costituzionale che pronunzia sul conflitto, secondo le norme precedenti.

« Sono abrogati il capoverso dell'articolo 41 e l'articolo 368 del Codice di procedura civile ».

(Non è approvato).

I corrispondenti commi dell'emendamento della Commissione sono stati ritirati.

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 35 nel testo originario della Commissione:

« La Corte decide con ordinanza in Camera di Consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

« Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ri-

corso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

« Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 4, 25 e 26.

« Gli organi interessati, quando non intervengano direttamente possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione ».

(Sono approvati).

L'onorevole Costa ha presentato e già illustrato i seguenti due articoli aggiuntivi:

ART. 35-bis.

« La Corte costituzionale giudica sulla invasione da parte dell'organo di un potere dello Stato, nella applicazione di una norma costituzionale, della sfera di funzioni spettanti ad organo di un diverso potere dello Stato medesimo, quando l'atto operante l'invasione sia espressione di tutto il complesso degli organi destinati a svolgere la medesima funzione determinata da norme costituzionali e non sia stato o non possa essere revocato o modificato da altro organo del medesimo potere in seguito all'esperimento dei normali mezzi d'impugnazione.

« Sussiste inoltre la competenza della Corte costituzionale quando un potere, per il modo illegittimo di agire nella sfera della competenza propria, pone un altro potere nella condizione di non essere in grado di svolgere, anche in parte, la funzione che ad esso è da leggi costituzionali attribuita.

« Le presenti disposizioni non si applicano al Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa ».

ART. 35-ter.

« La decisione della Corte, quando autorità dello Stato appartenenti ad ordini diversi ed aventi diversità di funzione abbiano provveduto sul medesimo argomento ed almeno una di esse abbia negato la potestà concorrente dell'altra, dichiara quale dei provvedimenti deve essere eseguito.

« Nel caso in cui entrambe le dette autorità si siano dichiarate incompetenti, dichiara a quale spetta di provvedere.

« Quando un'autorità, affermando la propria potestà di rendere un determinato provvedimento, esclude che sul medesimo oggetto abbia competenza qualsiasi altra autorità, che dell'oggetto sia stata investita, ma ancora non abbia provveduto, la Corte decide a quale di dette autorità spetti di provvedere.

« La Corte decide inoltre se l'autorità che ha reso un provvedimento, per il modo ille-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

gittimo di agire nella sfera della competenza propria, ha posto un altro potere nelle condizioni di non essere in grado di svolgere, anche in parte, la funzione che gli è dalle leggi attribuita.

« In tal caso annulla il provvedimento ».

Qual'è il parere della commissione ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ha proposto un emendamento che riflette la stessa materia.

Ovviamente la Commissione preferisce il proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste ?

COSTA. Effettivamente l'articolo aggiuntivo della Commissione dice le stesse cose dei miei due articoli, sui quali pertanto non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo proposto dalla Commissione:

« La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato di illegittimità costituzionale, lo annulla ».

(È approvato).

Segue un altro articolo aggiuntivo 35-*quater*, dello stesso onorevole Costa:

« Per la decisione la Corte può scendere alla valutazione degli elementi di fatto dedotti dalle parti, in base ai documenti prodotti ed al contraddittorio da esse svolto, lasciando impregiudicato il giudizio di merito.

« La decisione ha efficacia obbligatoria per le autorità in conflitto, salva la limitazione di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ».

Qual'è il parere della Commissione ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ritiene che non sia necessario inserire nella legge la norma proposta. La Corte costituzionale determinerà essa stessa gli elementi indispensabili per la sua decisione.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste ?

COSTA. Insisto. È vero quanto dice il relatore, ma vorrei che si lasciasse impregiudicato il giudizio di merito. Non possiamo ammettere che la Corte costituzionale, nell'esercizio della funzione indicata nelle prime parole del mio emendamento (che sono anche le parole del testo della Commissione), possa eventualmente debordare e occuparsi del merito in modo da pregiudicarlo comunque.

Nel mio emendamento soggiungo che la decisione ha efficacia obbligatoria per le auto-

rità fra le quali era sorto il conflitto. Invero, qual'è l'effetto della decisione ? Chi viene vincolato da essa ? La decisione vincola e ha efficacia obbligatoria per le autorità in conflitto, ma con salvezza della limitazione di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, numero 2248.

Se non stabiliamo questo, rimane incerto se permanga questa legge, la quale non consente di annullare l'atto amministrativo, ma solo di togliergli efficacia.

Mi pare, quindi, che l'emendamento sia utile e prego anche il ministro di voler considerare adeguatamente la mia intenzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Col primo comma di questo emendamento l'onorevole Costa fa delle affermazioni sulle quali siamo perfettamente d'accordo. Ma sono questioni ormai ricevute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e a me sembra inopportuno sancire in un articolo di legge quello che ormai è *ius receptum* sia in dottrina che in giurisprudenza. Se voléssimo — in questa occasione — codificare tutti i principî, tutte le affermazioni e dichiarazioni dottrinali e giurisprudenziali che comunque si riferiscano direttamente o indirettamente alla Corte costituzionale, credo che dovremmo allungare di parecchio la serie degli articoli di questa legge.

Quindi, non ritengo che sia il caso di dare l'adesione a questo primo comma dell'articolo 35-*quater*, non già perché io vi sia contrario, ma perché ritengo che i principî in esso sanciti sono ormai ricevuti da tutti. In sostanza, è notissimo che ogni giudice è competente a giudicare della propria competenza: è fuori dubbio che il giudice di legittimità, pur non essendo giudice di merito, deve compiere un esame degli elementi di fatto per poter stabilire se sia legittimo o no un certo provvedimento, senza per questo entrare nel merito. Non è possibile un esame di legittimità se non si tengono presenti anzitutto gli elementi di fatto, dai quali deve muovere il giudizio di legittimità. Ma questi sono dei principî elementari, ricevuti — ripeto — dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che, a mio modestissimo avviso, non hanno bisogno di essere consacrati in questo primo comma dell'articolo 35-*quater*. *A fortiori*, si potrebbe dire che valgono per la Corte costituzionale i principî che valgono anche per gli organi giurisdizionali di altra natura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 35-*quater*, avverto che esso trova una preclusione nell'articolo 35-*ter* della Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

missione già votato e secondo il quale, ove sia stato emanato un atto viziato di illegittimità costituzionale, la Corte lo annulla. L'onorevole Costa si riferisce all'articolo 4 della legge del 1865, abrogatrice del contenzioso amministrativo, il quale sancisce che l'autorità giudiziaria ordinaria non può annullare gli atti amministrativi, ma può semplicemente dichiarare che essi sono illegittimi, cioè, non conformi a legge. Invece, il Consiglio di Stato, nel suo campo di competenza, sia che si tratti di interessi legittimi, sia che si versi in materia di diritti, nei casi in cui vi è la giurisdizione esclusiva, può anche annullare l'atto amministrativo.

Ma non possiamo ripetere qui il principio della legge del 1865 perché anche alla Corte costituzionale abbiamo riconosciuto il potere di annullare l'atto illegittimo. Ed è naturale: se riconosciamo che l'atto è incostituzionale, questa declaratoria — a mio avviso — imporrebbe già di per sé l'inefficacia perentoria e definitiva di una attività considerata contraria ai principi fondamentali di tutto l'ordine giuridico.

Comunque, con l'articolo 35-ter proposto dalla Commissione, e che abbiamo già approvato, si è detto che « la Corte costituzionale risolve il conflitto e, ove sia stato emanato un atto viziato di illegittimità costituzionale, lo annulla ».

Quindi non è possibile più richiamarsi all'articolo 4 della legge del 1865 per la contraddizione che non consente nello stesso tempo affermare e negare la stessa cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste?

COSTA. Dopo la dichiarazione del Governo ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 40 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Quando il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri sono messi in stato di accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei Deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

« L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

« Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

« La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da

chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha proposto di inserire, fra il terzo e il quarto comma i seguenti:

« L'accusa può essere elevata contro Ministri sia per delitti dolosi contemplati dal Codice o da altre leggi penali quando si ritengano commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali per fine politico o con abuso delle funzioni stesse, sia per delitti colposi pregiudizievoli agli interessi dello Stato ».

« La relativa deliberazione dovrà essere adottata con votazione segreta ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COSTA. Il progetto della Commissione non fa altro che riprodurre il testo della Costituzione, cioè dice che la Corte costituzionale giudica dei reati di alto tradimento e di violazione della costituzione commessi dal Presidente della Repubblica e inoltre dei reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Io credo che convenga dire qualche cosa di più, per questa seconda categoria di reati, perché, per il Presidente della Repubblica, l'alto tradimento, la violazione della Costituzione costituiscono una specificazione sufficiente; ma, per i ministri, dire che sono soggetti alla giurisdizione eccezionale della Corte costituzionale per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, è troppo poco e troppo generico.

Il mio emendamento cerca di supplire a questa povertà di indicazione specificando che « l'accusa può essere elevata contro ministri sia per delitti dolosi (i colleghi sanno che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e i delitti in dolosi e colposi) contemplati dal codice o da altre leggi penali ». Ma non basta questo, perché, se i ministri, come tali, sono soggetti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi quando non siano nell'esercizio delle loro funzioni, anche nell'esercizio di queste possono commettere dei delitti che sono da considerare come comuni.

Farò un esempio riportandomi a fatti che i colleghi forse non hanno completamente dimenticato, in quanto appartengono alla nostra storia parlamentare non molto lontana. Lo farò subito: ma prima debbo dire che intendo precisare potersi elevare l'accusa dal Parlamento davanti alla Corte per quei delitti dolosi i quali si ritengano commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

fine politico o con l'abuso delle funzioni stesse.

Vengo all'esempio: vi è stato un caso parlamentare di grandissimo interesse nel 1893 quando scoppiò il cosiddetto scandalo della banca romana. Ebbene, in quell'epoca un Presidente del Consiglio dei ministri, che era anche ministro dell'interno, fu sottoposto ad accusa per questo fatto: perché a un delegato di pubblica sicurezza (che corrisponderebbe al commissario di oggi), certo Montalto, aveva ordinato di dissuggellare taluni plichi di reperti, di documenti sequestrati presso la Banca Romana, e aveva ordinato di fare la cernita di taluni di essi e di sottrarli. La sottrazione dei documenti pubblici era un fatto accertato. Non si discuteva di questo, ma si discuteva se il reato commesso da un funzionario per ordine del ministro, quindi commesso con una responsabilità penale per determinazione attribuibile al ministro, fosse — nei riguardi di quest'ultimo — di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o del Senato in Alta Corte di giustizia.

Fu sostenuto che in quel caso vi era il fine politico: e per questo si dovesse ritenere la competenza del Senato in Alta Corte di giustizia, in quanto la ragione della sottrazione era quella di non rendere noti fatti i quali avrebbero implicato il discredito su altissime personalità, in quanto, risultavano sofferenze bancarie a carico di persone che l'interesse dello Stato suggeriva di non portare dinanzi alla pubblica discussione.

In quel caso il fine politico era evidente. Ma supponiamo che il ministro avesse ordinato la sottrazione di documenti che avessero riguardato solo lui, per evitare che si portasse in discussione la sua persona. Allora il fine sarebbe stato personale. Il fatto era lo stesso (sottrazione di documenti sequestrati in pubblico ufficio per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza da trasmettersi all'autorità giudiziaria inquirente); ma se lo scopo del ministro fosse stato soltanto quello di non rendere note le sue sofferenze bancarie, e non già di coprire altissime personalità dello Stato che avevano sofferenze di quella specie, allora qui sarebbe stata evidente la mancanza del fine politico e il reato commesso dal ministro non sarebbe stato materia di giurisdizione speciale: allora del Senato in Alta Corte di giustizia, oggi della Corte costituzionale; ma sarebbe stato materia di giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Furono consumati fiumi di inchiostro su questa questione. Vi era chi sosteneva che anche il fatto verificatosi per ordine del mini-

stro del tempo, malgrado la finalità di nascondere alla pubblica curiosità cose poco decorose attribuibili ad altissime personalità, fosse di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Fra i miei onorevoli ascoltatori vi sono degli insigni costituzionalisti e amministrativisti. Essi sanno che nell'occasione da me ricordata la dottrina aveva lamentato che non vi fossero disposizioni che chiarissero legislativamente quando sorgesse la competenza speciale della speciale suprema magistratura o quando invece la competenza rimanesse all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ora, io non ho la pretesa di venire a risolvere problemi così gravi da solo. Faccio unicamente delle proposte. Mi sono assunto di offrire una base di discussione. Ma prego la Camera di non evitare questa discussione, di non seguire la Commissione nell'opinione espressa dalla relazione del chiarissimo collega Tesauro, che si possa lasciare alla Corte di formare una propria giurisprudenza, per dire quando, di fronte ad un caso speciale che le venga sottoposto, questo caso sia di sua competenza o non, e che dica essa il perché.

Noi, potere legislativo, dobbiamo darle i criteri generali.

La disputa che è stata di attualità nell'occasione che ho ricordato e che ha dato luogo a tanti scritti, perché non la dobbiamo risolvere noi legislativamente e dobbiamo invece lasciare ancora che si rinnovi?

La formulazione del mio emendamento mi sembra risolutiva al riguardo e comunque preciso che non ho pretesa di originalità né intendo farmi bello delle penne del pavone. Io non ho fatto che studiare l'argomento e scegliere una soluzione, quella che mi era parsa la più accreditata nel tempo nel quale fu avanzata, cioè il delitto doloso diventa di competenza della Corte costituzionale e viene sottratto all'autorità giudiziaria ordinaria quando sia commesso da un ministro nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni, per il fine politico, oppure se anche non c'è il fine politico, quando ci sia l'«abuso» delle funzioni, perché in questo secondo caso la ragione politica è un di più. La Corte costituzionale dovrà vedere se quello che sarebbe normalmente un delitto comune, assoggettabile alla giurisdizione ordinaria, acquisti la veste di delitto politico in quanto lo si sia potuto compiere abusando delle funzioni ministeriali.

Terzo concetto: quando si tratti di delitti colposi — perché i delitti, ho detto prima, possono essere anche colposi — può apparire eccessivo che....

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

TESAURO, *Relatore*. È risolto dalla Costituzione, perché la Costituzione all'articolo 96 riflette tutti i reati...

COSTA. Anche le contravvenzioni?

TESAURO, *Relatore*. Sì, anche le contravvenzioni. Così dispone la Costituzione.

COSTA. Io dico, comunque, che mandare alla Corte costituzionale un ministro perché ha corso eccessivamente con la propria automobile è un'assurdità. E così, per esempio, mandarlo davanti alla Corte costituzionale perché correndo eccessivamente con l'automobile ha ferito un passante...

TESAURO, *Relatore*. Deve riflettere sempre l'esercizio delle funzioni.

COSTA. Non basta, a giudizio mio: i delitti colposi dei ministri dovrebbero essere giudicati dalla Corte costituzionale solo quando avessero questo estremo: essere pregiudizievoli agli interessi dello Stato.

Mi rivolgo particolarmente ai penalisti. Sanno benissimo i penalisti che il codice ha tre articoli di delitti colposi (all'infuori della lesione colposa e dell'omicidio colposo). Sono delitti di comune pericolo e disastro, che possono essere anche conseguenza di un provvedimento governativo, per esempio, in materia di esercizio ferroviario, oppure in materia di navigazione marittima, o di opere ferroviarie o marittime. Naturalmente il ministro, essendo assurdo fare l'ipotesi di dolo, ne risponde a titolo di colpa, e se, come conseguenza di questo delitto colposo, c'è un danno per lo Stato (questa era l'opinione di Oronzo Quarta, che dell'argomento tanto si è occupato in altro momento), quando c'è il danno dello Stato, allora sorge la competenza della Corte costituzionale, perché essa deve vedere se questa colpa del ministro sia tale da giustificare una sanzione penale, correlativamente all'opinione del Parlamento, che abbia elevata l'accusa.

Potrebbe darsi che la Corte costituzionale assolvesse il ministro, mentre il magistrato ordinario, indubbiamente, lo dovrebbe condannare.

Se poi — come afferma il relatore — si vuole sia sufficiente il fatto che il reato, anche colposo, sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, mi pare che sia conveniente integrare almeno quel concetto con l'estremo del pubblico danno, cioè del danno per lo Stato.

Prego la Camera di rendersi conto della convenienza della mia precisazione, e concludo aggiungendo che quando si tratta di elevare l'accusa contro ministri per un reato compreso fra quelli contemplati dal mio emenda-

mento o contemplati da quella qualsiasi disposizione che la Camera avesse a sostituire all'emendamento stesso, la relativa deliberazione dovrebbe essere adottata con votazione segreta.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Costa?

TESAURO, *Relatore*. L'onorevole Costa ha compiuto una indagine assai interessante dal punto di vista storico e dogmatico per la scienza giuridica, ma una indagine che non può condurre a pratici risultati in questo momento in cui stiamo approvando una legge ordinaria che è destinata ad attuare la Costituzione solo nella parte relativa alla disciplina della formazione e del funzionamento della Corte, di modo che il nostro compito è circoscritto. Noi non siamo in sede di attuazione delle norme della Costituzione che determinano quali sono i reati che può commettere il Presidente della Repubblica ovvero quelli per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri possono essere messi in stato di accusa. Le norme in parola sono completamente al di fuori della disciplina della proposta di legge di cui ci stiamo occupando.

Se disciplinassimo nella legge sottoposta al nostro esame la materia così elegantemente trattata dall'onorevole Costa, commetteremo quello stesso errore che si commetterebbe il giorno in cui, in occasione dell'emanazione del codice di procedura penale, si disciplinassero le varie ipotesi di reati, che formano oggetto specifico del codice penale. (*Interruzione del ministro Petrilli*). Anche la proposta di legge costituzionale Leone riflette il funzionamento della Corte costituzionale e non già le ipotesi di reati che la Corte è chiamata a giudicare. Non esiste alcuna proposta di legge costituzionale, innanzi al Parlamento, relativa all'attuazione delle due disposizioni che sono contenute negli articoli 90 e 96 della Costituzione e che riflettono i reati del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. Ritengo, perciò, non possa formare oggetto della disciplina dell'attuale legge la materia che potrebbe formare oggetto di una proposta autonoma.

Ma, anche se non sussistessero le ragioni prospettate per escludere la possibilità di disciplinare con la legge in corso di approvazione la materia di cui ha parlato il collega Costa, sussisterebbe un'evidente ragione di correttezza parlamentare per non affrontare incidentalmente, in occasione di una proposta di legge che riflette altra materia, una que-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

stione di tanta importanza, che imporrebbe un'autonoma trattazione.

Ma anche se fosse possibile superare le ragioni formali e quelle di correttezza che ho avuto l'onore di prospettare, dal punto di vista sostanziale non potremmo essere assolutamente d'accordo con l'onorevole Costa, perché noi dovremmo distinguere nettamente due ipotesi: l'ipotesi dei reati che può commettere il Presidente della Repubblica e la ipotesi dei reati che possono commettere i ministri ed il Presidente del Consiglio.

Per quello che riflette i ministri, noi abbiamo una disposizione tassativa della Costituzione, contenuta nell'articolo 96, in virtù della quale essi « sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ». È possibile, anzitutto, ammettere che in sede di legge, che riflette il funzionamento della Corte costituzionale, si possano disciplinare, invece, i poteri del Parlamento ?

COSTA. È detto: « per reati » non « per i reati ».

TESAURO, *Relatore*. Per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

COSTA. Se fosse detto « per i reati » avrebbe ragione lei. Ma poiché è detto « per reati », nella legge ordinaria possiamo — e dobbiamo — dire quali sono i reati.

TESAURO, *Relatore*. Poiché si dice « per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni », ciò significa che la norma si riferisce a qualunque reato commesso nell'esercizio della funzione.

Ritengo che un'altra interpretazione sarebbe assolutamente arbitraria e contrastante con la lettera ed anche con quella che fu la ragione di essere di quella disposizione. Comunque, faccio appello, soprattutto, alla sensibilità politica del collega Costa, per chiedere: è possibile in sede di determinazione dei poteri della Corte costituzionale disciplinare i poteri del Parlamento ? La norma dell'articolo 96 stabilisce dei poteri per il Parlamento: si potrà ritenere che siano estesi, così come io penso; che potranno essere meno estesi, come ritiene qualche altro collega; ma indubbiamente sono i poteri di un organo costituzionale diverso da quello di cui oggi dobbiamo disciplinare la costituzione ed il funzionamento.

Guardando, poi, nella sua sostanza la norma costituzionale contenuta nell'articolo 96 non si può negare che essa ammette la possibilità di una messa in accusa indistintamente per tutti i reati. Non è possibile la distinzione fra reati colposi e reati dolosi. Unica distinzione

possibile è fra fatti illeciti penali commessi dai ministri come cittadini o individui singoli e fatti illeciti penali commessi abusando della funzione, facendo cioè un uso delle funzioni diverso, anzi opposto, a quello determinato dalla legge. E la Costituzione fa rientrare nell'oggetto della messa in accusa da parte del Parlamento esclusivamente i fatti illeciti penali, posti in essere dai ministri abusando delle loro funzioni.

Io credo che si possa, sì, in materia legislativa avere dubbi di interpretazione, ma di fronte a una dizione così precisa e così lata della norma costituzionale, non è possibile alcun dubbio.

Profondamente diversa è la ipotesi dei reati del Presidente della Repubblica. In proposito mi permetto di osservare che gli esempi citati dal collega Costa riflettono ipotesi di reati dei ministri, ma non ipotesi di reati del Capo dello Stato.

In questo campo abbiamo tutta una imponente letteratura, sia costituzionale sia penalistica, alla stregua della quale l'indeterminatezza e la genericità dell'incriminazione è connaturata alle particolari caratteristiche dell'illecito, soprattutto per lo speciale ambiente in cui si verifica. Ed è per questo che la Costituzione ha stabilito che: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione ».

Se questa norma debba essere o meno mantenuta lo dirà il Parlamento a suo tempo, se sarà investito di una proposta di legge. Oggi innanzi a noi non esiste una proposta di legge per disciplinare i poteri che il Parlamento ha, in particolare, per stabilire cosa si deve intendere per « attentato » o per « alto tradimento ». Non è consentito, incidentalmente, occuparci della materia. Ma, se anche fosse possibile, non avremmo alcuna ragione sostanziale per farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste nel suo emendamento ?

COSTA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione:

« Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

« Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 31 ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

TESAURO, *Relatore*. La dizione di questo articolo aggiuntivo mi par chiara.

PRESIDENTE: Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Fumagalli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia ».

Ha facoltà di illustrarlo.

FUMAGALLI. Questo articolo aggiuntivo concreta l'ottemperanza pura e semplice del preciso precetto contenuto nell'articolo 89 della Costituzione. Se il Presidente della Repubblica dovesse procedere al decreto di nomina senza la controfirma del ministro proponente, quella nomina sarebbe nulla, diversamente il Presidente della Repubblica diventerebbe egli responsabile, ciò che andrebbe a ferire il disposto all'articolo 90 della Costituzione.

PRESIDENTE. Mi sembra però che nella sua proposta non vi sia alcun riferimento alla controfirma, in quanto si parla solo di una « proposta » del ministro di grazia e giustizia.

FUMAGALLI. Questo è implicito nel disposto dell'articolo 89 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che questa nomina deve essere controfirmata dal ministro proponente.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Potrei essere d'accordo sul primo rilievo fatto dal collega Fumagalli e cioè sulla necessità od opportunità che il decreto del Presidente sia controfirmato da un ministro, ma non sono d'accordo sulla

seconda parte delle sue osservazioni, e quindi dissenso decisamente dalle sue conclusioni. Quando si dice che la nomina deve essere fatta su proposta del ministro di grazia e giustizia, si viene a dire che il Presidente della Repubblica non può nominare che le persone che gli vengono proposte dal guardasigilli. Non voglio arrivare a credere che questa sia l'opinione dell'onorevole Fumagalli; certamente questa non è stata l'opinione dell'Assemblea Costituente, e la norma non sarebbe conforme al precetto della Costituzione.

Concludendo, confido che l'onorevole proponente voglia convenire sulla necessità di dare un'altra forma al suo emendamento, ammesso che non preferisca ritirarlo. Nel caso deprecato che il collega Fumagalli volesse insistere sulla sua proposta, è evidente che si tratterebbe di una norma innovatrice nei confronti di una disposizione costituzionale e che, pertanto, dovrebbe essere inclusa fra le altre norme che faranno parte della legge costituzionale.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Parlo a favore dell'emendamento Fumagalli e ritengo che dal lato tecnico le obiezioni che sono state fatte dall'onorevole Targetti non possano essere accolte. Si è osservato che questa norma rappresenterebbe una modificazione delle disposizioni costituzionali. Non mi sembra, perché nella Costituzione è stabilita espressamente l'irresponsabilità del Capo dello Stato, irresponsabilità che trova la sua esplicita affermazione in un articolo. Ne deriva, di conseguenza, l'applicazione della teoria che chiamiamo « dell'atto complesso », per cui il decreto del Presidente della Repubblica di cui trattasi assume il carattere di un atto la cui responsabilità si trasmette a carico del ministro.

Ora, per tali atti, è normale la procedura di far precedere l'emanazione del decreto da un atto che prenda proprio il nome di proposta, manifestazione di desiderio secondo alcuni, manifestazione di un sentimento secondo altri, in altri termini ritengo che in questo campo l'emendamento Fumagalli non faccia che esprimere tecnicamente quello che normalmente accade per l'emanazione di un decreto presidenziale.

Non è soltanto la controfirma che fa assumere la responsabilità al ministro, ma anche il fatto che si presume che quel decreto sia stato da lui preparato appunto attraverso quel procedimento che si chiama la proposta,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

atto particolarmente studiato nel campo giuridico, che deve sempre precedere l'emana- zione di un decreto presidenziale, cioè di un atto del quale il Presidente della Repubblica non assume la responsabilità. Ecco, perché non solo ritengo che l'emendamento Fumagalli non sia affatto innovatore rispetto alla Costituzione, ma sono anzi d'avviso che debba essere accolto così come è stato formulato, dato che dal punto di vista tecnico si dimostra particolarmente preciso.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei che prima si risolvesse la questione se la Camera ritiene che si tratti di una proposta costituzionale o no, perché, in caso affermativo, occorre discuterla quando si esaminerà il disegno di legge costituzionale. Se la Camera invece pensa che la norma non abbia carattere costituzionale, allora bisognerà affrontare la discussione ed entrare nel merito di questo emendamento.

PRESIDENTE. A me pare che la questione abbia notevole rilevanza non soltanto politica ma anche giuridica.

Senza entrare nel merito della questione, desidero far presente all'onorevole Codacci Pisanelli, che poc'anzi sosteneva la tesi della indiscussa natura di norma ordinaria di questa disposizione, che il Presidente della Repubblica nomina cinque senatori a vita a norma della Costituzione. Li nomina forse su proposta del Governo ?

Questa è una questione che va meditata, ed io penso che anche il discutere preliminarmente, come giustamente vuole l'onorevole Gullo, la norma, e cioè se si tratti di norma da inserire nella legge ordinaria o nella legge costituzionale, sia questione così importante da meritare un più approfondito esame. E pertanto, data l'ora tarda, penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione di questa disposizione alla seduta di domani, proseguendo intanto nell'esame delle altre disposizioni che ancora non abbiamo affrontato.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta di rinvio di questa norma, data la complessità dell'argomento. Ma a proposito dell'esempio che è stato richiamato dall'onorevole Presidente, cioè la nomina da parte del Presidente della Repubblica di cinque senatori a vita, mi permetto di far presente che il Presidente della Repubblica ha tenuto ad affermare la sua irresponsabilità perfino nei casi in cui ha rimandato al Parlamento con messaggio mo-

tivato alcune leggi che gli erano state presentate per la promulgazione. Perfino ha chiesto e ottenuto che il ministro di grazia e giustizia firmasse quei messaggi...

PRESIDENTE. La controfirma non è la proposta. È una cosa diversa !

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Data l'ora tarda e dato l'esiguo numero di deputati presenti, concordo con l'onorevole Presidente circa l'opportunità di rinviare a domani l'esame della questione

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Segue l'emendamento aggiuntivo Amadeo alla prima disposizione transitoria:

« Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgerlo.

AMADEO. Il mio emendamento colma una piccola lacuna che è nel testo della Commissione. Nello stesso termine in cui devono essere eletti i membri ordinari della Corte costituzionale, dovranno essere designati anche i 16 membri aggiunti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ha presentato un emendamento in virtù del quale i giudici aggregati sarebbero nominati ogni 12 anni. Comunque, sono d'accordo con l'onorevole Amadeo nel senso di inserire la disposizione transitoria da lui suggerita.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

TESAURO, *Relatore*. Non vorrei però che con questo si intendesse preclusa la possibilità di discutere il modo come vengono scelti i giudici aggregati.

PRESIDENTE. Il testo è chiaro al riguardo.

Allora, salvo coordinamento, pongo in votazione l'emendamento Amadeo.

(È approvato).

Passiamo alla seguente disposizione transitoria aggiuntiva, proposta dalla Commissione:

« La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 15, si avvale anche di funzionari messi a disposizione da una amministrazione dello Stato ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarla.

TESAURO, *Relatore*. La norma proposta dalla Commissione è molto chiara. Fino a che la Corte non avrà una pianta organica dei suoi impiegati, è necessario mettere a sua disposizione funzionari di altre amministrazioni dello Stato.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà?

RESTA. Propongo di sostituire alle parole « da una amministrazione dello Stato » le altre: « dall'amministrazione dello Stato ».

TESAURO, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione con l'emendamento Resta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, che risulta così formulato:

« La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 15, si avvale anche di funzionari messi a disposizione dall'amministrazione dello Stato ».

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

a) se non si creda indispensabile ed urgente sistemare, con opere efficienti, la condizione dei terreni rivieraschi del fiume Agri, presso Sant'Arcangelo in Basilicata, soggetti, di continuo, ad allagamenti ed erosioni, che distruggono anno per anno gli ubertosi campi nei quali migliaia di piccoli agricoltori profondono le loro sostanze ed il loro lavoro. I giusti e continui lamenti si susseguono, da lungo tempo, senza che si sia mai pensato seriamente a soccorrere quella popolazione, che assiste alla distruzione delle sue terre e del suo lavoro;

b) se non creda urgente il completamento della condotta dell'acqua potabile nell'abitato di Sant'Arcangelo, e la costruzione delle fognature per l'igiene e la vita civile di quel paese.

(2380)

« CERABONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere — in relazione a quanto è stato recentemente pubblicato da alcuni giornali (*Paese, Avanti!*, *Unità* e *Momento Sera*) — come è stato in questi ultimi tempi amministrato e gestito l'Ente stampa di Alatri; se non ravvisi nel provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di tale Ente e nella nomina di un commissario, da parte del prefetto di Frosinone, una palese violazione della legge; se, infine, non ritenga di dover intervenire, affinché venga al più presto ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

(2381)

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritiene, o pure no, di intervenire presso l'Amministrazione del comune di Intra (Novara), perché sia ripristinato il monumento a Vittorio Emanuele II che sorgeva al centro della piazza « Fratelli Bandiera », e che è stato abbattuto nel 1944, durante l'occupazione tedesca.

(2382)

« CUTTITTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, tenuto conto: a) degli atti di vandalismo che va consumando l'amministrazione Torlonia nel Fucino; b) della semplicità del decreto di esproprio trattandosi, come è noto, di un solo proprietario; c) dell'urgenza di iniziare lavori di sistemazione idrica da cui dipende grande parte del raccolto della annata in corso, non ritenga di invitare l'Ente preposto ad emettere immediatamente il decreto di esproprio sul Fucino a norma della legge « stralcio » di riforma agraria.

(2383)

« SPALLONE, GALLO ELISABETTA, AMICONE, CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere quanto è stato fatto da quando il Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno deliberava di stanziare 280 milioni di lire per il completamento dell'acquedotto Rossano-Corigliano (Fallistro), in provincia di Cosenza, onde arrivare al più presto alla esecuzione dei lavori.

« Se è vero che in oltre due mesi dalla predetta deliberazione non è stato espletato alcun atto amministrativo per assicurare l'inizio dei lavori ed il loro espletamento nella stagione utile che va da aprile a settembre, dato che si tratta di lavori in montagna, e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

che nulla si è fatto nei due mesi e più dalla delibera predetta per affrettare l'assegnazione dei lavori ad una ditta attrezzata e capace di condurre a termine il lavoro nella estate prossima, mentre 42.000 abitanti attendono sili-bondi ed esposti a malattie infettive.

(2384) « BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se — tenuti presenti gli atti di vandalismo che l'unico proprietario del Fucino, principe Torlonia, va in questi ultimi tempi compiendo (taglio di pioppi, ecc.) e la urgenza delle opere idrauliche che è necessario eseguire nel territorio fucense — non ritenga opportuno sollecitare l'emissione del decreto di esproprio per il comprensorio del Fucino, ai sensi della legge stralcio.

(2385) « LOPARDI, ZANFAGNINI, GIAVI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi dello scioglimento della Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria) e della nomina di un commissario prefettizio.

(2386) « LOZZA, AUDISIO, TORRETTA, GIOLITTI, GRASSI, RAVERA CAMILLA, SERBANDINI, PESSI, GALLO ELISABETTA, MONTAGNANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvidenze (sgravi fiscali, indennizzi, ecc.) abbiano adottate o intendano adottare per venire incontro ai contadini del Salernitano che hanno visto e vedono in estese zone della provincia (agro sarnese e nocerino e Vallo del Diano in particolare) regolarmente, ad ogni pioggia più grossa, le campagne allagate e le coltivazioni distrutte o gravemente danneggiate, a causa della mancata sistemazione forestale ed idraulica della provincia.

(2387) « AMENDOLA PIETRO, GRIFONE, CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intende addivenire sollecitamente all'esproprio del comprensorio del Fucino, al fine di stroncare subito le speculazioni di agitati interessati ed eventuali forme di ostruzionismo e di provocazione da parte dell'attuale proprietario.

(2388) « FABRIANI, GIAMMARCO, NATALI LORENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quando, in considerazione di precedenti assicurazioni, verrà disposto l'inizio dei lavori di imbrigliamento del tronco montano del torrente Rio, in provincia di Campobasso, le cui campagne vengono continuamente danneggiate dalle acque del torrente; e se non crede di disporre quindi l'immediato inizio dei lavori stessi per l'importo progettato di lire 9.854.202. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4881) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quando sarà dato inizio ai lavori di riparazione del cavalcavia sito in Rovereto e che collega due parti del comune superando la ferrovia del Brennero.

« L'attuale condizione del manufatto è tale da presentare seri pericoli per il traffico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4882) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se è vero che non sia stato ancora provveduto a concedere il diploma di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai giovani laureatisi nella facoltà di medicina e chirurgia nell'anno accademico 1949-50. E in caso affermativo, quali ragioni hanno determinato il ritardo di tale concessione e la data in cui si presume di poterla effettuare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4883) « CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere come spieghi e se possa approvare che all'UDI di Vallemiano (Ancona) non è stato consentito dall'Istituto per le case popolari di aprire in uno stabile di proprietà dell'Istituto stesso un asilo d'infanzia e di esplicarvi altre iniziative assistenziali, ostandovi pretesi motivi tecnici, mentre, a distanza di circa un anno, il permesso è stato dato al CIF. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4884) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se la Federazione italiana gioco calcio controlla, e come controlla, i sodalizi affiliati.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

« In particolare, per sapere come una società di calcio, la cui squadra è nella serie A della divisione nazionale — si tratta dell'A. C. Padova — costituita dal 1906, possa continuare a svolgere la propria attività senza osservare lo statuto sociale. Da circa quattro anni in detta società, infatti, non si tengono assemblee; di conseguenza non vengono rinnovate o confermate, in forma democratica, le cariche; durante lo stesso periodo non si sono avute né la rinnovazione annuale del rapporto associativo dei vecchi soci, né l'iscrizione di nuovi soci, in quanto le loro richieste sono state respinte dalla presidenza.

« Il capitale sociale è così amministrato senza controlli democratici e senza che altre valide forze dello sport provinciale abbiano la possibilità di dare il loro apporto al sodalizio.

« Tenuto presente che l'attività calcistica oggi è da inquadrare tra gli sport popolari, accentrando l'attenzione di una enorme massa di sportivi e, quindi, incidendo, con il richiamo negli stadi, direttamente sulle finanze degli stessi cittadini, è opportuno che il buon andamento dell'amministrazione del sodalizio debba essere controllato e indirizzato da organi costituzionali eletti dalla base. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4885)

« SAGGIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per sapere se siano a conoscenza del ricorrente disservizio stagionale delle navi-traghetto nello stretto di Messina, in coincidenza proprio con i periodi di punta degli scambi commerciali. E quali misure abbiano di concerto predisposte o intendano predisporre onde evitare, in occasione della prossima campagna ortofrutticola, il ripetersi del grave inconveniente, ancora una volta unanimemente lamentato nel periodo di massima intensità della presente campagna agrumaria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4886)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se gli consta che sia pervenuta al Ministero la pratica relativa alla istituzione di un cantiere-scuola di lavoro e di rimboschimento nella frazione Bafia di Castoreale (Messina), e, nel caso affermativo, quali mi-

sure si proponga per accelerarne la realizzazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4887)

« PINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quali arterie stradali da completare o da costruire in Sicilia siano state programmate nel corrente esercizio e nei nove successivi, per il finanziamento con i fondi della Cassa del Mezzogiorno. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4888) « PINO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, che modificò il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, riguardante la esenzione dall'imposta di consumo del vino destinato al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo. Ciò per evitare i numerosi reclami che vengono presentati avverso le interpretazioni restrittive, seguite troppo spesso dagli organi periferici e dalla stessa Commissione centrale della finanza locale, nel riconoscimento della qualifica di manuale coltivatore diretto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4889)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere a qual punto è la esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016, riguardante il completamento della ferrovia Bari-Barletta e se non ritenga necessario:

1°) disporre per la più sollecita approvazione dell'atto con il quale debbono essere regolati i rapporti con la società concessionaria, secondo l'articolo 3 della predetta legge;

2°) disporre per l'attivazione, almeno del servizio trasporto merci, del tronco Barletta-Andria, già da tempo completato ed ora esposto a gravi deterioramenti;

3°) promuovere la più sollecita prosecuzione dei lavori per gli altri tronchi, anche allo scopo di lenire la grave disoccupazione della provincia di Bari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4890)

« TROISI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno ed equo accogliere i voti reiteratamente espressi dalle autorità locali e dalla Camera di commercio di Bari, relativi alle comunicazioni automobilistiche interessanti il comune di San Michele (provincia di Bari) e propriamente:

1°) la fermata nel predetto comune dell'autolinea Bari-Gioia-Taranto gestita dall'Italsud;

2°) il collegamento fra il comune predetto ed Acquaviva delle Fonti (chilometri 8), includendo anche San Michele nella linea Gioia del Colle-Mola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4891)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di estendere i benefici contemplati dal decreto legislativo n. 966, del 15 dicembre 1949, ai pochi agenti ferroviari di ruolo che, pur essendo muniti di diploma di scuola media superiore, non hanno raggiunto, per ragioni indipendenti dalla propria volontà ed imputabili comunque alle esigenze di servizio, l'anno di distacco agli uffici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4892)

« FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* dell'Africa italiana, per conoscere se risponde a verità che la Corte dei conti non procede alla registrazione dei decreti emessi dalla speciale commissione istituita presso il Ministero dell'Africa italiana per la revisione della posizione giuridico-amministrativa degli impiegati a contratto dipendenti dallo stesso Dicastero e, nel caso che tale notizia risponda a verità, quali provvedimenti intenda adottare per superare il grave inconveniente, tanto dannoso per numerosi dipendenti del Ministero stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4893)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se, in dipendenza degli enormi danni derivati dallo straripamento dei fiumi Esaro e Crati in provincia di Cosenza, abbiano predisposto un piano per la rapida ricostruzione delle opere

pubbliche distrutte o danneggiate, per un efficace arginamento dei fiumi suddetti e per risarcire gli ingenti danni subiti dai contadini coltivatori diretti che hanno visto completamente distrutti i loro campi.

(531)

« BRUNO, GULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se di fronte al rinnovarsi così di frequente dei disastrosi effetti delle piogge torrenziali nella provincia di Salerno, e segnatamente nei bacini del Sarno, del Sele e del Tanagro, intendano o meno provvedere una buona volta per sempre alla definitiva sistemazione forestale ed idraulica degli anzidetti bacini.

(532)

« AMENDOLA PIETRO, GRIFONE, CACCIATORE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,45

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CARCATERRA ed altri: Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel Gruppo C dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (1511).

LUPIS: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauero.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MARZO 1951

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

MATTEUCCI ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694). — *Relatori*: Capalozza, per la maggioranza, e Rocchetti, di minoranza.

ROCCHETTI: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni. (1794). — *Relatore* Rocchetti.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori* Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, per la maggioranza; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, di minoranza.

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza. (*Approvato dal Senato*). (1783). — *Relatori*: Mannironi, per la maggioranza, e Pieraccini, di minoranza.

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI